



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3467

**Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19**

*(Conversione in legge del DL 221/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2488)*

N. 414 – 15 febbraio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3467

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19

*(Conversione in legge del DL 221/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2488)*

N. 414 – 15 febbraio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLO 1	6
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE	6
ARTICOLO 2, COMMA 1	7
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020 E AL DECRETO-LEGGE N. 33 DEL 2020	7
ARTICOLO 2, COMMA 2	9
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.....	9
ARTICOLO 3	9
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19	9
ARTICOLO 3-BIS	11
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.....	11
ARTICOLO 4	11
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	11
ARTICOLO 4-TER	12
CONTENIMENTO DEI PREZZI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	12
ARTICOLO 5-BIS	13
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DA VACCINAZIONE O GUARIGIONE – C.D. <i>GREEN PASS</i> RAFFORZATO	13
ARTICOLO 5-TER	14
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L’ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO E DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	14
ARTICOLO 5-QUATER	15
IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI SUI MEZZI DI TRASPORTO	15
ARTICOLO 5-QUINQUES	16
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICO.....	16
ARTICOLO 5-SEXIES	17
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEGLI UFFICI GIUDIZIARI	17
ARTICOLO 5-SEPTIES	18

IMPIEGO <i>GREEN PASS</i> NEL SETTORE PRIVATO	18
ARTICOLO 6	19
EVENTI DI MASSA, SALE DA BALLO, DISCOTECHES E LOCALI ASSIMILATI	19
ARTICOLO 7	19
ACCESSO DI VISITATORI A STRUTTURE OSPEDALIERE, RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E <i>HOSPICE</i>	19
ARTICOLO 8	21
IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE PER L'EMISSIONE E LA VALIDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.....	21
ARTICOLO 9	26
ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI E GRATUITAMENTE	26
ARTICOLO 10	30
PIATTAFORMA INFORMATIVA NAZIONALE	30
ARTICOLO 11	34
CONTROLLI SUGLI INGRESSI SUL TERRITORIO NAZIONALE	34
ARTICOLO 12	37
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI IN FARMACIA	37
ARTICOLO 13	40
DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 IN AMBITO SCOLASTICO.....	40
ARTICOLO 13-BIS	47
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 IN AMBITO SCOLASTICO SUPERIORE	47
ARTICOLO 14	48
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER LE EMERGENZE SANITARIE	48
ARTICOLO 15	51
SISTEMA DI ALLERTA COVID-19 E SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA.	51
ARTICOLO 16, COMMA 1	54
PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA DA COVID –19	54
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 1	54

CONFERIMENTI DI INCARICHI TEMPORANEI A LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA DA PARTE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN	54
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 2	55
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMANENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE SANITARIO	55
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 3	56
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO EMERGENZIALE.....	56
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 4	57
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI	57
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 5	58
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFILASSI SANITARIA PER FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE E VIGILI DEL FUOCO.....	58
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 6	58
DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO E NON COMPUTABILITÀ DI ALCUNI PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO.....	58
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 6-BIS.....	59
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	59
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 7	60
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO E ULTERIORI MISURE PER PROFESSIONI SANITARI	60
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 8	60
DURATA DELL'INCARICO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.....	60
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 9	61
MISURE URGENTI PER LA TEMPESTIVA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	61
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 10	62
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI AGLI ASSISTITI	62
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 11	63
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIME CONTRATTUALE DI PERSONALE SANITARIO	63
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERI 12, 13 E 14	64
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA	64
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 15	66

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHIO DI CONTAGIO	66
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 16	68
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE	68
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 17	69
IMPIEGO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO DA PARTE DEL MINISTRO DEL LAVORO	69
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERI DA 18 A 20	70
PROROGA DI MISURE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN AMBITO PENITENZIARIO	70
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 21	72
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI	72
ARTICOLO 16, COMMA 1, ALLEGATO A, NUMERO 22 E COMMA 2	73
MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE, SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE	73
ARTICOLO 16, COMMA 1-BIS	75
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	75
ARTICOLO 17, COMMI 1 E 2 E COMMI DA 3-BIS A 3-TER	76
PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI.....	76
ARTICOLO 17, COMMA 3	79
CONGEDI PARENTALI	79
ARTICOLO 17, COMMA 4	84
DISPOSIZIONI DI COPERTURA	84
ARTICOLO 18	85
DISPOSIZIONI FINALI	85
ARTICOLO 18-BIS	86
DISCIPLINA SANZIONATORIA	86
ARTICOLO 18-TER	87

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3467
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Baldini
Commissione di merito:	
Gruppo:	IV
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2488), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, tranne l'emendamento governativo con il quale è stata disposta la “confluenza” nel testo in esame del DL n. 229/2021 (AS 2489, “misure Covid dicembre 2021”) nonché l'abrogazione con salvezza degli effetti del DL n. 2/2022 (AS 2501, “grandi elettori positivi”, il quale ha già esaurito i propri effetti).

Correlativamente alla mancanza di relazioni tecniche riferite agli emendamenti approvati in prima lettura, non si dispone di un prospetto riepilogativo aggiornato alle modificazioni introdotte dal Senato.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli effetti complessivi del provvedimento e alla verifica della compensatività tra oneri e mezzi di copertura ai fini dei

diversi saldi di finanza pubblica, risulta necessario acquisire il prospetto riepilogativo aggiornato sulla base del testo approvato dal Senato. In mancanza di tale strumento non risulta infatti possibile dar conto degli effetti sui diversi saldi – ed in particolare sul fabbisogno e sull'indebitamento – ascrivibili a talune norme introdotte dal Senato e sottoporre a verifica le relative stime nonché gli effetti netti del testo, nel suo complesso.

Si rinvia in proposito a quanto segnalato nelle schede riferite ai singoli articoli e, in particolare, per quanto attiene alla verifica dei profili di copertura finanziaria, con riguardo agli articoli 10 e 13.

Nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota, ove rilevante.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Le norme prorogano al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in atto da COVID-19 e sue varianti.

Lo stato di emergenza (inizialmente dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) è stato più volte prorogato, con ulteriori delibere del Consiglio dei ministri, nei precedenti mesi. In seguito, un'ulteriore proroga è invece avvenuta con decreto-legge: l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021: a questa proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si prevede, inoltre, che nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per il Covid¹ adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

¹ Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si rammenta che l'articolo 122 del decreto legge n. 18/2020 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e disciplina i suoi poteri. La relazione tecnica riferita a tale articolo non valutava derivassero effetti finanziari dalle norme da esso recate dal momento che il Commissario avrebbe dovuto provvedere alle attività ivi previste nel limite delle risorse assegnate. Infatti, il comma 9 del medesimo articolo ha previsto che il Commissario, "per le attività di cui al presente articolo", provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario.

Si rammenta altresì che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l'incarico di Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese posti a carico delle risorse della contabilità speciale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda la proroga dello stato di emergenza, si evidenzia che alle precedenti analoghe disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

Ciò premesso, poiché l'articolo 122 del decreto legge n. 18/2020, come prima rilevato, ha disposto che il Commissario, per le attività indicate nel medesimo articolo, dovesse provvedere nel limite delle risorse assegnate allo scopo a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su apposita contabilità speciale, andrebbe chiarito se le risorse tuttora esistenti consentano di attuare la proroga in esame senza ulteriori oneri, con particolare riguardo alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per far fronte alle attività previste fino al nuovo termine fissato dall'articolo in esame.

ARTICOLO 2, comma 1

Modifiche al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020

Le norme modificano l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile adottare una o più misure tra quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo (limitazioni alla circolazione, obbligo di restare al proprio domicilio e così via), per periodi predeterminati, al fine di

contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 1 del decreto legge n. 19/2020 reca misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e che la relazione tecnica riferita a tale articolo non valutava derivassero effetti finanziari dalle norme da esso recate. Il testo originario dell'articolo fissava al 31 luglio 2020 il termine entro il quale era possibile adottare misure per il contenimento dei rischi sanitari connessi con la circolazione del virus. Tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 105/2021: alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si modifica, altresì, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33/2020, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile adottare le misure ivi previste (in materia, ad esempio, di spostamenti da e per l'estero, riunioni, cerimonie religiose ed altro).

Si rammenta che l'articolo 3 del decreto legge n. 33/2020 definisce il termine di applicabilità delle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal decreto stesso e che la relazione tecnica allegata al citato decreto non valutava derivassero effetti finanziari dalle norme da esso recate. Il testo originario dell'articolo fissava al 31 luglio 2020 il termine entro il quale era possibile adottare misure per il contenimento dei rischi sanitari connessi con la circolazione del virus. Tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 105/2021: anche a tale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede soltanto a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni. Inoltre, si rammenta che anche ad altre analoghe proroghe relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 (ad es. articolo 1, comma 2, decreto legge n. 83/2020; articolo 1, comma 2, decreto legge n. 125/2020; articolo 1, comma 2, decreto legge n. 2/2021; articolo 10, comma 2, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52; articolo 2 del decreto legge n. 105/2021) non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.

ARTICOLO 2, comma 2

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

Le norme – che riproducono l'articolo 2 del DL 229/2021 - introducono il comma 7-*bis* all'articolo 1 del DL 33/2020, prevedendo che la misura della quarantena precauzionale non si applichi a chi, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbia avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19. A detti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Viene altresì inserito il comma 7-*ter*, disponendo che, con circolare del Ministero della salute, siano definite le modalità attuative dei commi 6 (divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora) e 7 (quarantena precauzionale) sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico. La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest'ultimo caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione determina la cessazione del regime di quarantena.

Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine che consente l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza, di cui all'articolo 3, comma 1, DL 33/2020.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Le norme, intervenendo sull'articolo 9, commi 3, primo e secondo periodo, e 4-*bis*, del decreto-legge n. 52/2021 riducono, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione (dose di richiamo) o da guarigione post-vaccinazione, da nove a sei mesi.

La durata dei certificati era già stata ridotta da 12 a 9 mesi dall'articolo 3 del DL n. 172/2021: alla disposizione **non sono stati ascritti effetti** sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che nel corso dell'*iter* di conversione del presente decreto, il DL 4 febbraio 2022, n. 5, entrato in vigore il 5 febbraio 2022, è ulteriormente intervenuto sulla medesima disciplina. In particolare, l'articolo 1 di detto nuovo decreto rimuove il termine di scadenza delle certificazioni verdi da vaccinazione (dose di richiamo) o da guarigione post-vaccinazione. A tal fine viene novellato il medesimo articolo 9 del DL n. 51/2021 su cui era precedentemente intervenuto l'articolo 3 ora in esame.

La relazione tecnica del DL n. 5/2022 non ascrive all'articolo 1 effetti sui saldi di finanza pubblica, affermando il carattere ordinamentale della disposizione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva in via preliminare che sulla medesima materia disciplinata dall'articolo 3 in esame è intervenuto il DL n. 5/2022. La disposizione intervenuta ha rimosso, con efficacia dal 5 febbraio 2022, i limiti temporali di durata delle certificazioni che l'articolo 3 in esame, invece, aveva ridotto a sei mesi: l'articolo 3 ora in esame, conseguentemente, pur non essendo stato oggetto di abrogazione espressa, appare incompatibile con la normativa posteriore sopravvenuta. Nel rinviare, pertanto, all'esame parlamentare del DL n. 5/2022 per quanto riguarda la verifica dei profili finanziari della norma intervenuta, non si formulano osservazioni tenuto conto, da un lato, che l'articolo in esame non è più produttivo di effetti nell'ordinamento e, dall'altro, che in ogni caso esso presenta carattere ordinamentale, come confermato anche dalla relazione tecnica. Si evidenzia altresì che: alla precedente analoga riduzione del termine (art. 3 del DL n. 172/2021) non sono stati ascritti effetti finanziari; alla disciplina su cui le norme intervengono non sono, a sua volta, stati ascritti effetti finanziari; le disposizioni in esame, in quanto volte a novellare l'articolo 9 del DL n. 52/2021, risultano assistite dalla specifica clausola di invarianza di cui al comma 10 dell'articolo medesimo.

ARTICOLO 3-bis

Certificazioni verdi COVID-19

Le norme, modificando la disciplina vigente in materia (articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 52/2021), definiscono ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il green pass base (una delle certificazioni di cui al comma 2 della normativa citata) e il green pass rafforzato (certificazioni di cui alla lettera *a*), *b*) e *c-bis*) di cui al comma 2 della normativa citata).

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 dispone che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 4

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

La norma, modificata dal Senato, dispone dal 25 dicembre 2021² fino al 31 gennaio 2022 l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto³ e anche in zona bianca (comma 1).

² data di entrata in vigore del presente decreto

³ di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021

Inoltre, in base alla modifica intervenuta al Senato si prevede l'inserimento del comma 3-*bis* nell'articolo 5 del D.L. n. 52/2021⁴, con il quale si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; nei medesimi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio e per lo stesso periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri. La relazione tecnica riferita all'emendamento approvato afferma che il nuovo comma 3-*bis* è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4-ter

Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione

Le norme – che riproducono l'articolo 3 del DL 229/2021 - prevedono che il Commissario straordinario per l'emergenza Covid definisca un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione e relaziona al Governo.

Viene altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione ed alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale.

Il Tavolo è presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.

⁴ Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

All'attuazione delle attività del Tavolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione a dette attività non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

La **relazione tecnica**, riferita all'emendamento che ha introdotto la disposizione, afferma che le disposizioni in esame - già vigenti in base all'art. 3 del DL 229 del 2021 - sono volte a contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica riferita al DL 229/21 si limita ad affermare che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, preso atto che le disposizioni in esame non prevedono alcuno stanziamento volto a consentire il contenimento dei prezzi per la vendita delle mascherine FFP2 e che è inclusa nel testo la clausola di neutralità finanziaria, appare comunque utile acquisire chiarimenti circa le modalità con cui saranno concretamente perseguite le finalità della disposizione in esame ed idonee a garantire la neutralità finanziaria della misura.

Con riferimento all'istituzione del Tavolo tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico, atteso che le disposizioni prevedono che alle relative attività le amministrazioni interessate facciano fronte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità dei nuovi adempimenti con le risorse date.

ARTICOLO 5-bis

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione – c.d. *green pass* rafforzato

Le norme integrano la disciplina vigente in materia (inserendo l'articolo 9-bis.1 al decreto-legge n. 52/2021), disponendo che, fino al 31 marzo 2022, sia consentito l'accesso a determinati servizi ed attività solo ai soggetti in possesso del *green pass* rafforzato.

In particolare, si tratta ad esempio dei seguenti servizi e attività:

- alberghi e altre strutture ricettive nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

L'accesso ai predetti servizi e attività è consentito anche ai soggetti di età inferiore a dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Si dispone inoltre che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra richiamate, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività nel rispetto delle prescrizioni di cui alla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne i profili attuativi, connessi all'utilizzazione della piattaforma nazionale-DGC, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la predetta Piattaforma è già attualmente in uso e risultano sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame.

ARTICOLO 5-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sul D.L. n. 52/2021 in tema di certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore.

Esse operano un coordinamento della legislazione vigente, senza innovare rispetto a quanto già previsto.

In particolare, talune disposizioni vengono collocate in un nuovo contesto normativo, altre - superate da ulteriori disposizioni sopravvenute *medio tempore* - vengono abrogate e non più riprodotte, altre norme, recate in più disposizioni diverse, vengono rifeuse in un'unica disposizione. Per una descrizione di dettaglio dell'intervento normativo in esame si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** riferita all'emendamento approvato dal Senato afferma che la norma in esame modifica gli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del D.L. n. 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde COVID-19 cd. *green pass* base, ai fini dell'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore, fermo restando l'obbligo vaccinale già vigente. Essa afferma altresì che la norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione in esame, in quanto avente finalità di coordinamento normativo, non presenta contenuto sostanzialmente innovativo rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

ARTICOLO 5-*quater*

Impiego certificazioni verdi sui mezzi di trasporto

Le norme modificano l'articolo 9-*quater* del DL 52/2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *green pass*), sui mezzi di trasporto.

In particolare:

- specificano che fino al 31 marzo 2022 l'accesso ai mezzi di trasporto è consentito solo con il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cosiddetto *green pass* rafforzato);
- esclude dalla suddetta limitazione gli impianti montani di risalita, sopprimendo la lettera *e-bis*) del comma 1;
- introducono il comma 2-*bis*, prevedendo l'obbligo, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, di indossare i dispositivi di mascherine di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte a coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde Covid-19 (c. d. *Green pass rafforzato*)

per l'accesso ai mezzi di trasporto, prevedendo inoltre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai menzionati mezzi. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5-*quinqüies*

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'art. 9-*quinqüies*, del DL n. 52/2021, che tratta dell'impiego della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico.

Tale disposizione, nel testo vigente, prevede per il personale delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19⁵ ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro disponendo, in caso contrario, che il medesimo personale venga considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della summenzionata certificazione, con conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti. A tale norma, la cui efficacia è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge in conversione (Cfr. scheda relativa all'articolo 8 del provvedimento in esame), non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che le novelle disposte a tale disciplina dall'articolo 1 del DL n. 1/2022, attualmente in fase di conversione alle Camere (AC 3434), prevedono, tra l'altro, l'estensione della stessa fino al 15 giugno 2022 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni introducendo, con decorrenza dal 15 febbraio 2022, la condizione, per questi ultimi lavoratori, sempre ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, del possesso di un certificato verde cosiddetto rafforzato - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione.

Le modifiche introdotte alla richiamata disposizione ribadiscono l'efficacia della relativa prescrizione fino al 31 marzo 2022 e precisano, tra l'altro, che ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro il personale delle amministrazioni pubbliche sia tenuto a possedere e ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base (comma 1).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione modifica l'art. 9-*quinqüies* del DL n. 52/2021, al fine di coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni

⁵ Di cui all'art. 9, comma 2, del DL 52/2021. La disposizione richiamata precisa che tale certificazione verde COVID-19 si riferisce a una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; avvenuta guarigione da COVID-19; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus.

verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro. La relazione tecnica precisa che la norma possiede natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la finalità di coordinamento della disposizione e nel presupposto, sul quale appare opportuno comunque acquisire elementi di valutazione e conferma da parte del Governo, che le amministrazioni pubbliche possano provvedere ai relativi adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18-ter.

ARTICOLO 5-sexies

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'art. 9-sexies del DL n. 52/2021, che tratta dell'impiego della certificazione verde COVID-19 negli uffici giudiziari.

Tale disposizione, nel testo vigente, prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie, nonché i magistrati onorari e i giudici popolari non possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19⁶. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei suddetti magistrati è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti, per i relativi giorni di assenza ingiustificata, la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. A tale norma, la cui efficacia è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge in conversione (cfr. scheda relativa all'articolo 8 del provvedimento in esame), non sono ascritti effetti finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche introdotte alla richiamata disposizione ribadiscono l'efficacia della relativa prescrizione fino al 31 marzo 2022 e precisano, tra l'altro, che ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro il personale di magistratura sia tenuto a possedere e ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base (comma 1).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

⁶ Di cui all'art. 9, comma 2, del DL 52/2021. La disposizione richiamata precisa che tale certificazione verde COVID-19 si riferisce a una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; avvenuta guarigione da COVID-19; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione interviene modificando l'art. 9-*sexies* del DL n. 52/2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari. La relazione tecnica precisa che la norma possiede natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la finalità di coordinamento della disposizione e nel presupposto, sul quale appare opportuno comunque acquisire elementi di valutazione e conferma da parte del Governo, che l'amministrazione giudiziaria possa provvedere ai relativi adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18-*ter*.

ARTICOLO 5-*septies*

Impiego *Green pass* nel settore privato

Le norme modificano l'articolo 9-*quater* del DL 52/2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto *Green pass*) per le attività lavorative nel settore privato.

In particolare, le disposizioni specificano che, fino al 31 marzo 2022, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte a coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde Covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro privato. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Eventi di massa, sale da ballo, discoteche e locali assimilati

La norma dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022: siano vietati le feste, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti (comma 1).

Inoltre sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (con modifica introdotta al Senato il termine di sospensione è stato portato dal 31 gennaio al 10 febbraio 2022) (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 7

Accesso di visitatori a strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

Le norme, modificando la disciplina vigente in materia (articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44/2021), consentono, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2021), l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*⁷ esclusivamente ai soggetti:

- muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
- in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso;

I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo in esame. Sono previste specifiche sanzioni in caso di violazione.

⁷ Di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021

Le norme autorizzano, nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021⁸, gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Inoltre, le norme prevedono che, dal 10 marzo 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, è consentito l'accesso ai visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità previste dall'articolo in esame. Ai direttori sanitari delle strutture in oggetto è data la facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine agli interventi necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, la RT rileva che l'adeguamento della piattaforma nazionale DGC e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo possono essere effettuati nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8, comma 6.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 6, del provvedimento in esame, integrando l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, autorizza per il 2022 la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica⁹ messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha confermato che la copertura degli interventi di adeguamento necessari per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, è ricompresa in quella prevista dall'art 8, comma 8, del provvedimento in esame per il finanziamento pari a 3.318.400 euro, di cui al comma 6 del medesimo articolo. Tale finanziamento è primariamente destinato alle attività di implementazione della piattaforma nazionale-DGC al fine dell'emissione, del rilascio e della verifica delle certificazioni COVID-19, realizzata – ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 - attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A. e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. La Nota evidenzia che la relazione tecnica afferente all'articolo da ultimo citato illustra i costi relativi non solo alla gestione ed evoluzione della Piattaforma Nazionale del Digital Green Certificate per la generazione dei certificati, ma anche della applicazione VerificaC19.

⁸ Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». Le disposizioni attuative del DPCM riguardano in particolare le certificazioni verdi e la piattaforma nazionale-DGC.

⁹ Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

In merito ai profili di quantificazione, in relazione agli interventi necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, si evidenzia che la RT afferma che l'adeguamento della piattaforma per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 può essere effettuata nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8, comma 6.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 6, del provvedimento in esame, autorizza la spesa di 1.830.000 euro per il 2022, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

In proposito, si prende atto dei chiarimenti e degli ulteriori elementi forniti dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura e non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 8

Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19

Le norme modificano l'articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021, recante disposizioni in materia di piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, le norme autorizzano per l'anno 2022 la spesa di:

- 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria (di cui al comma 1, articolo 42, del decreto-legge 77/2021);
- 1.523.146 euro da destinare al servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici univoci per il recupero delle certificazioni verdi (di cui al comma 4, articolo 42, del decreto-legge 77/2021).

Alla copertura dell'onere derivante dalle norme in esame pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute (si tratta del Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente).

Si ricorda che l'articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021 ha disposto che la piattaforma nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo¹⁰ sia realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla

¹⁰ Di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52/2021.

stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima (comma 1). Si dispone inoltre (comma 2) che le certificazioni verdi COVID-19 sono rese disponibili all'interessato mediante: il fascicolo sanitario elettronico (FSE); l'autenticazione al portale della piattaforma nazionale mediante SPID; l'applicazione IMMUNI¹¹. Ai commi 1 e 2 non erano ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda il servizio di telefonia mobile il comma 4 ha autorizzato, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici univoci per il recupero delle certificazioni in oggetto (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Convenzione tra MEF-RGS e Sogei implementazione del Sistema tessera sanitaria		1,83				1,83				1,83		
Oneri per Servizio di telefonia mobile		1,52				1,52				1,52		
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente –Ministero della salute		3,35				3,35				3,35		

La relazione tecnica fa presente che la Piattaforma Nazionale-DGC invia un messaggio SMS o di posta elettronica ai cittadini di cui possiede i dati di contatto per notificare l'emissione della certificazione verde COVID-19 (green pass) generata a seguito di vaccinazione/tampone/guarigione e per comunicare l'AUTHCODE necessario per l'acquisizione della stessa attraverso i canali di fruizione con autenticazione a più fattori (portale web e APP IMMUNI). Inoltre l'invio del messaggio SMS o di posta elettronica è previsto anche in caso di modifica della validità del green pass, ad esempio a seguito di revoca.

La RT ricorda che con lo stanziamento disposto dall'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, per il 2021 sono stati acquistati 133.800.000 SMS di cui, alla data del

¹¹ Di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 28/2020.

10 dicembre 2021, ne sono stati consumati 93.279.085 per l'invio delle comunicazioni SMS, con un residuo di 40.520.915 SMS. Sulla base del consumo di SMS nella prima settimana di dicembre, pari a 5.400.000 SMS, la RT ipotizza che le risorse residue possano soddisfare le esigenze per 7,5 settimane quindi fino a tutto il mese di gennaio.

Previsione consumo residuo			
Consumo ultima settimana	5.400.000	Settimane residue stimate	7,5
Previsione esaurimento: Fine gennaio 2022			

Quindi applicando il consumo settimanale alle 8,5 settimane dei mesi di febbraio e marzo, il numero di SMS necessari può essere stimato in 45.900.000 che, considerando i costi unitari previsti dalla Convenzione CONSIP, determinano un onere complessivo, come riportato nella seguente tabella, pari a 1.523.146 euro IVA inclusa.

Acquisizione SMS					
	quantità	Costo unitario senza IVA a pacchetto da 100.000 SMS	Costo unitario con IVA a pacchetto da 100.000 SMS	costo senza IVA	costo con IVA
SMS per febbraio-marzo 2022	45.900.000	2.720	3.318	1.248.480	1.523.146

Per quanto riguarda la stima dei costi per la gestione e gli sviluppi previste della Piattaforma nazionale-DGC nel primo trimestre 2022, anche per le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 in formato digitale, la stima massima può essere quantificata in 1,5 milioni di euro IVA esclusa, pari a 1.830.000 euro IVA inclusa.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi di realizzazione ripartita per macro-area:

Macro-area di attività	Descrizione dettaglio attività	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Sistema di generazione e verifica certificati, interoperabilità europea	Gestione ed evoluzione della Piattaforma Nazionale del Digital Green Certificate, per la generazione dei certificati in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, comprensivi di QR Code, e della App VerificaC19.	€ 1.200.000	€ 1.464.000
Servizi di rilascio agli utenti	Indicizzazione su FSE dei DGC generati; realizzazione sito internet con funzionalità di accesso ai certificati digitali in area pubblica nonché in area autenticata; realizzazione API per integrazione componenti di terze parti (es. App IO).	€ 300.000	€ 366.000
TOTALE		€ 1.500.000	€ 1.830.000

Il totale di spesa previsto per SMS e gestione della Piattaforma nazionale-DGC fino al 31 marzo 2022 è pertanto di 3.353.146 euro e per la copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, da assegnare agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per la gestione degli SMS (per 1.523.146 euro IVA inclusa) e per la gestione della Piattaforma nazionale-DGC (per 1.830.000 euro IVA inclusa). Tale importo complessivo costituisce l'incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione Tessera Sanitaria fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica¹² messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha confermato quanto segue:

- con l'originario stanziamento disposto dall'art. 42, comma 4, DL 77/2021 per l'anno 2021, sono stati acquistati 133.800.000 SMS di cui, alla data del 10 dicembre 2021, ne residuavano 40.520.915 sufficienti a soddisfare le esigenze sino alla fine di gennaio 2022;
- le Amministrazioni interessate sono in grado di provvedere agli adempimenti previsti dalla norma in esame avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al servizio di telefonia mobile si evidenzia preliminarmente che la quantificazione proposta dalla RT risulta verificabile sulla base dei dati forniti (numero medio di sms settimanali e costo unitario degli stessi) e coerente con la stima degli oneri riportati nella RT riferita all'articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021.

Tuttavia andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione sui seguenti aspetti:

- la RT evidenzia che nel 2021 con le risorse stanziare dal citato articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021 sono stati acquistati 133.800.000 SMS e che alla data del 10 dicembre 2021 ne sono stati consumati solamente 93.279.085, con un residuo di 40.520.915 SMS. La RT afferma che con tale quantità di messaggi residui è possibile soddisfare le esigenze fino a tutto il mese di gennaio 2022. In proposito, andrebbe confermato che tali messaggi siano stati effettivamente acquistati e che la quota degli stessi non consumata nel 2021 possa essere utilizzata anche nel 2022;

¹² Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

- Con riguardo al numero medio di SMS considerati nella quantificazione (pari a 5.400.000 SMS settimanali), la RT precisa che tale dato è ricavato del numero degli SMS inviati dal sistema nella prima settimana di dicembre 2021. Al riguardo, andrebbero acquisiti dati aggiornati in relazione a tale parametro, in considerazione del notevole incremento del numero dei tamponi effettuati nel periodo tra fine dicembre e il mese di gennaio 2022.

Si evidenzia in proposito che sulla base dei dati di monitoraggio¹³ aggiornati alla data del 1° febbraio 2022 il numero dei tamponi settimanali effettuati su base nazionale dal 22 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 ha superato la soglia dei 5 milioni, con il picco della settimana 12-18 gennaio 2022 nella quale si è registrato un numero di tamponi settimanali superiore a 7,5 milioni.

Con riferimento all'implementazione del Sistema tessera sanitaria non si formulano osservazioni circa la quantificazione dell'onere, preso atto dei dati forniti dalla RT a supporto della congruità dello stanziamento e atteso che quest'ultimo è configurato in termini di limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall'implementazione del Sistema tessera sanitaria nonché dal servizio di messaggistica telefonica per il recapito del codice relativo alle certificazioni verdi COVID-19, pari complessivamente a 3.353.146 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

¹³ Si vedano le elaborazioni della Fondazione Gimbe sui dati del monitoraggio del Ministero della salute (<https://coronavirus.gimbe.org/emergenza-coronavirus-italia/monitoraggio-settimanale.it-IT.html>)

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che il citato fondo (iscritto sul capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute) reca le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo - come precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato¹⁴ - non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo. In particolare, alla luce del decreto di riparto in capitoli del vigente bilancio dello Stato¹⁵, esso presenta uno stanziamento per l'anno 2022 di circa 19,4 milioni di euro e, come emerge da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la riduzione del fondo in parola recata dalla disposizione in commento risulta già integralmente accantonata a valere sul predetto importo.

ARTICOLO 9

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente

Le norme modificano l'articolo 5 del DL 105/2021, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'applicazione del protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 31 marzo 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 5 del DL 105/2021 ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica).

Successivamente, l'articolo 4 del DL 126/2021, oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per tale finalità, per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è stata autorizzata la spesa di 105 milioni di euro (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario.

Contestualmente, viene inoltre modificato l'articolo 34, comma 9-*quater*, del DL 73/2021, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è prevista l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, somministrati nelle farmacie o nelle strutture

¹⁴ Seduta del 3 febbraio 2022 della 5ª Commissione bilancio del Senato.

¹⁵ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021.

sanitarie aderenti al protocollo d'intesa, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica (comma 2).

A tal fine il suddetto articolo 34, comma 9-*quater*, del DL 73/2021 ha autorizzato a favore del Commissario straordinario la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 34 del DL 73/2021 stanziato per gli interventi di competenza del Commissario straordinario.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del DL 18/2020. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Estensione marzo 2022 oneri per il contenimento dei costi dei test antigenici rapidi a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID (comma 1)						18,0				18,0		
Estensione marzo 2022 oneri per il contenimento dei costi test molecolari e antigenici rapidi gratuiti in favore dei cittadini con disabilità o in condizione di fragilità a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID (comma 2)						3,0				3,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione fondo contributi pluriennali (comma 3)						21,0				21,0		

La **relazione tecnica** afferma che, a fronte degli stanziamenti recati dall'articolo 5 del DL 105/2021 e dall'articolo 4 del DL 127/2021, pari a 55,85 milioni di euro per i minori di età tra 12 e 18 anni e pari a 105 milioni di euro per gli esenti da vaccinazione, il monitoraggio effettuato delle somministrazioni di test antigenici rapidi effettuati presso le farmacie e altre strutture sanitarie, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria e con la stima degli ulteriori test da effettuare sino al 31 dicembre 2021, evidenzia la seguente stima di spesa:

(euro)

Periodo	Rimborso tamponi minorenni 12-17 anni	Rimborso tamponi gratuiti a esenti vaccino
Agosto-settembre 2021 ¹⁶	7.057.771	48.165
Ottobre-novembre 2021 ¹⁷	10.682.175	1.200.570
Dicembre 2021 ¹⁸	6.000.000	1.000.000
Totale	23.739.946	2.248.735
Stanziamento	55.850.000	105.000.000
Stima rimanenza al 31.12.2021	32.110.054	102.751.265

Sulla base dei citati elementi di informazione, assumendo una media giornaliera di test in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di esenti dalla vaccinazione pari a quella registrata nel mese di dicembre 2021, si prevede un onere pari a 18 milioni di euro per l'attuazione del comma 1 e di 3 milioni di euro per l'attuazione del comma 2, così determinati:

(euro)

	Media test al giorno	Periodo (01.01.2022-31.03.2022)	Numero complessivo test	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione spesa	Esigenza 2022
Minorenni 12-17 anni	28.500	90	2.565.000	7	17.955.000	18.000.000
Esenti vaccino	2.220	90	199.800	15	2.997.000	3.000.000

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione operata dalla RT che risulta coerente con i parametri forniti.

Peraltro, la congruità di detta quantificazione è strettamente correlata al numero di test che saranno effettuati nel trimestre di riferimento (1° gennaio-31 marzo 2022). Atteso che la RT stima detto numero sulla base della proiezione di quanto registrato nel periodo agosto-

¹⁶ Dati di spesa comunicati dal RGS/IGESPES su dati estratti da sistema TS

¹⁷ Dati di spesa comunicati dal RGS/IGESPES su dati estratti da sistema TS

¹⁸ Spesa presunta calcolata in via prudenziale, in misura leggermente maggiore della media di spesa registrata nel bimestre ottobre-novembre

dicembre 2021, ponderato prudenzialmente in eccesso, e considerato altresì che la disposizione ha già prodotto effetti dal 1° gennaio 2022, andrebbe acquisita conferma dal Governo che l'andamento effettivo della misura risulti coerente con le ipotesi assunte a fondamento delle stime riportate nella RT riferita alle norme in esame.

Si rileva infine che il prospetto riepilogativo registra effetti – in misura pari al limite di spesa autorizzato - solo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto ma non sul saldo netto da finanziare, a differenza di quanto invece verificatosi per le precedenti proroghe: tale registrazione appare coerente con l'autorizzazione all'utilizzo di risorse già stanziare in favore del Commissario straordinario e disponibili presso la pertinente contabilità speciale. Circa tale ricostruzione sarebbe comunque utile acquisire una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 9 provvede alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dall'utilizzo, per un equivalente importo, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale fuori bilancio intestata al Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19¹⁹, al fine di prorogare al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi a costi calmierati per i minorenni e gratuiti in favore dei cittadini con disabilità o in condizione di fragilità. In particolare, alla predetta compensazione la disposizione in esame provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che il citato Fondo (iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca le occorrenti disponibilità. In particolare, alla luce del decreto di riparto in capitoli del vigente bilancio dello Stato, esso presenta uno stanziamento per l'anno 2022 di circa 408 milioni di euro in termini di sola cassa e - come emerge da una interrogazione effettuata alla

¹⁹ Nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

banca dati della Ragioneria generale dello Stato - la riduzione del fondo in parola recata dalla disposizione in commento risulta già integralmente accantonata a valere sul predetto importo.

ARTICOLO 10

Piattaforma informativa nazionale

Le norme modificano la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19 di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2/2021. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 3 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2) del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. In particolare, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) al comma 6, si posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la cancellazione o anonimizzazione o restituzione alle regioni dei dati personali trattati attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale;
- alla lettera b) dopo il comma 6 si aggiunge il comma *6-bis*, in cui si stabilisce che al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, sia autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale dei Commissario straordinario all'emergenza di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativamente alle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera *b*), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												

Servizi di assistenza piattaforma informativa nazionale del piano strategico dei vaccini						20,0					20,0	
---	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--

La relazione tecnica evidenzia che la modifica normativa è tesa ad estendere al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, realizzata per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, possano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

Rileva poi che l'introduzione del comma 6-*bis* alla lettera b) si rende necessaria per garantire alle regioni e alle province autonome che hanno fatto richiesta di avvalersi, in regime di sussidiarietà, della suddetta piattaforma informativa nazionale, della disponibilità dei dati concernenti le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione dei vaccini, senza soluzione di continuità e fino al termine della campagna di vaccinazione in corso, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

L'onere previsionale di spesa scaturisce dall'analisi consuntiva dei soli costi di utilizzo, attesa la gratuità delle operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma, che la Struttura Commissariale ha sostenuto nel corso del 2021. In particolare, l'importo di 20 milioni di euro è destinato finanziare preventivamente le esigenze di seguito riepilogate:

Descrizione esigenze	Importo	
Servizio di assistenza ai cittadini per la prenotazione	Risposte Gestite in inbound	5.985.000,00 €
	Risposte Gestite in outbound	2.755.000,00 €
Servizi di TLC di comunicazione con il cittadino	SMS inviati	3.150.000,00 €
	Chiamate da Mobile	1.220.000,00 €
	Chiamate a Fisso/Mobile	244.000,00 €
Allestimento dotazioni HW e Technical Courier	Postazione consegnata	3.860,00 €
Servizi di assistenza ai centri vaccinali e supporto SPOC per regione	# SPOC Basic x 12	1.584.000,00 €
	# SPOC Standard x 4	912.000,00 €
	# Richieste di assistenza	539.580,00 €
	TOTALE IMPONIBILE	16.393.440,00 €
	IVA 22%	3.606.556,80 €
	TOTALE	19.999.996,80 €

La RT evidenzia che la copertura finanziaria per l'esigenza di cui al comma 6-*bis* è assicurata dalle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario Straordinario, derivanti da minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conferma che alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica²⁰ messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha precisato che il differimento del termine per l'espletamento delle attività di cancellazione o conservazione anonima dei dati non determina uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022 e che tali attività rientrano tra quelle riconducibili all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b)* della norma in esame.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b)* la Nota ricorda che l'articolo 40, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 41/2021 ha autorizzato la spesa di 388.647.100 euro, in favore del Commissario straordinario all'emergenza COVID-19, da destinare a vari interventi connessi con l'implementazione logistica del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, di cui all'art. 1, comma 457 e seguenti, della legge n. 178/2020. Successivamente, la legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, ha ridotto lo stanziamento di cui al predetto D.L. 41/2021 di 210 milioni di euro. Pertanto, continua la Nota, a fronte di un'autorizzazione di spesa ridotta a 178.648.000 di euro per l'implementazione logistica del piano vaccinale, gli impegni di spesa, secondo il principio della competenza finanziaria, assunti dalla struttura commissariale alla data del 24 dicembre 2021, sono pari a circa 88 milioni di euro. Ne consegue, quindi, che le disponibilità residue, pari a circa 90,6 milioni di euro, sono adeguate sia per garantire la copertura finanziaria al provvedimento in esame sia per far fronte all'articolata gamma di interventi di spesa previsti dal richiamato articolo 40, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 41/2021.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 10 provvede alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dall'utilizzo, per un equivalente importo, delle risorse già confluite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il

²⁰ Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i costi di funzionamento della piattaforma informativa nazionale di supporto alle attività di distribuzione delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali strumentali alla somministrazione²¹.

In particolare, alla predetta compensazione la disposizione in esame provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. In proposito, si rileva che queste ultime consistono - come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica sul testo originario del decreto-legge - nelle maggiori entrate tributarie e contributive, registrate sui soli saldi di indebitamento netto e fabbisogno, correlate alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13, comma 2, e 17, commi 1, poi modificato nel corso dell'esame al Senato, e 3, ultimo periodo, concernenti - rispettivamente - l'erogazione di compensi e il conferimento di incarichi a tempo determinato a personale operante presso il Ministero della difesa, nonché la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

A tale riguardo, si segnala preliminarmente che una analoga modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno è recata anche dagli articoli 12, comma 2, 13, comma 5, e 17, comma 4, lettera *d*), inserita nel corso dell'esame al Senato, che similmente rinviano all'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Si segnala inoltre che le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 17 durante l'esame al Senato, incrementando da 39,4 a 68,7 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa ivi prevista, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, comportano un conseguente maggior gettito in termini di entrate tributarie e contributive sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno, di cui tuttavia - in mancanza del prospetto riepilogativo aggiornato - non risulta precisabile l'ammontare.

Tutto ciò considerato, onde consentire l'esercizio di una corretta verifica in sede parlamentare appare pertanto necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'entità delle

²¹ Tale piattaforma è stata istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021.

maggiori entrate ascrivibili alle citate modifiche approvate al Senato, nonché una conferma circa la congruità delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto a bilanciare, nel loro insieme, gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno complessivamente oggetto di compensazione ai sensi degli articoli 10, comma 2, 12, comma 2, 13, comma 5, e 17, comma 4, lettera d).

Tale chiarimento appare d'altronde necessario anche in considerazione del fatto che, con riferimento al testo iniziale del decreto-legge, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, al di là del tenore letterale delle singole disposizioni interessate²², concorrevano - come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo - non solo le maggiori entrate derivanti dal presente decreto²³ ma anche le minori spese, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, associate alle disposizioni di cui agli articoli 13, commi 3 e 4, e 17, comma 3, secondo periodo²⁴, rispetto a quelle computate sul saldo netto da finanziare.

ARTICOLO 11

Controlli sugli ingressi sul territorio nazionale

Le norme prevedono che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) e aeronavigante del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili²⁵ (comma 1).

In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove

²² Si tratta degli articoli 10, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 5.

²³ Vale a dire quelle di cui agli articoli 13, comma 2, e 17, commi 1 e 3, ultimo periodo.

²⁴ In particolare, all'articolo 13, commi 3 e 4, sono ascritte minori spese in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mentre l'articolo 17, comma 3, secondo periodo, determina minori spese per 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, in considerazione del fatto che la contribuzione figurativa delle norme relative alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche rileva solo ai fini del saldo netto da finanziare.

²⁵ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

necessario presso i “Covid Hotel”²⁶, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Testi antigenici o molecolari		3,6				3,6				3,6		
Minori spese correnti												
Fondo esigenze indifferibili		3,6				3,6				3,6		

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che per la stima dei costi andranno considerati:

- i costi diretti ossia quelli sostenuti per l'impiego di personale medico ed infermieristico per l'esecuzione dei tamponi in aeroporto, per i kit diagnostici e per i dispositivi di protezione individuale necessari;
- i costi indiretti per l'effettuazione dei tamponi molecolari di conferma, per il sequenziamento, per il transfer in Covid-hotel e per alloggio in Covid-hotel;
- costi *una tantum* per l'allestimento delle postazioni e segnaletica.

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, riporta, poi, a titolo esemplificativo, i prezzi unitari relativi ai costi diretti stimati per l'acquisto di materiale di consumo quali tamponi (4,5 euro per unità), gel (18 euro per 5 litri), camici (1,98 euro per unità), visiere (3,5 euro per unità) e così via, e la spesa da sostenere per l'impiego di personale medico ed infermieristico (40 euro l'ora).

La relazione tecnica stima poi il fabbisogno per le attività di test a campione per punto di ingresso aeroportuale in un numero di test antigenici giornalieri pari a 2.575. Considerando un costo unitario di 15 euro per test si determina una spesa giornaliera di 38.625 euro e di 3.553.500 euro considerando un arco temporale di 92 giorni fino al 31 marzo 2022.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme recate dal comma 2.

²⁶ Previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34/2020.

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1 (controlli a campione alle frontiere), si rileva che la norma prevede, per gli uffici di sanità di frontiera, l'effettuazione di test a campione per i viaggiatori in ingresso, autorizzando una spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base può essere ricostruita la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura, calcolata su un arco temporale di 92 giorni fino al 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza, come prorogato dall'articolo 1 del decreto in esame). Pertanto la norma è testualmente configurata come tetto di spesa, la prestazione (essendo a campione) risulta modulabile in base alle risorse disponibili e la relazione tecnica dà comunque conto delle valutazioni che hanno portato a fissare la misura dello stanziamento²⁷. Tuttavia, in merito a tale ultimo elemento (la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma), andrebbero acquisiti elementi rispetto alla esatta durata della misura. Ciò in quanto la norma non fissa un termine finale di applicabilità mentre l'autorizzazione di spesa è riferita all'esercizio 2022 e la relazione tecnica basa i propri calcoli su un arco temporale limitato al 31 marzo 2022. Pertanto, qualora l'attività di test degli Uffici sanitari di frontiera dovesse proseguire oltre il 31 marzo 2022, o anche oltre l'intero esercizio 2022, andrebbe esplicitato a valere su quali risorse gli Uffici possano continuare a svolgere gli adempimenti che la norma configura come obbligatori (sia pure a campione) e non delimitati nel tempo; in alternativa, andrebbe chiarito se l'esaurimento delle risorse comporti la cessazione delle attività di tamponamento a campione alle frontiere.

In merito al comma 2 (isolamento, a sue spese, del viaggiatore positivo presso i Covid Hotel) non si formulano osservazioni in quanto l'onere è espressamente posto in capo al soggetto obbligato.

Si rileva che la relazione tecnica riferita al comma 1 annovera fra i costi per la pubblica amministrazione anche quelli riferiti all'alloggio presso i Covid Hotel: tali costi, tuttavia, non sono poi calcolati ai fini della stima. Sulla questione non si formulano dunque osservazioni in quanto la relazione tecnica risulta comunque coerente con il testo normativo, che come visto pone tali costi, al comma 2, a carico del soggetto positivo.

²⁷ Il Governo, inoltre, con una nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato datata 27 gennaio 2022, ha precisato che le risorse (gli oneri *ndr*) stimate consentiranno l'espletamento dei controlli presso gli scali aeroportuali, mentre per i controlli presso gli scali portuali vi sono già in essere procedure che prevedono l'effettuazione di tamponi allo sbarco.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione dei test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale, pari a 3.553.500 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 5, del presente decreto.

ARTICOLO 12

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia

Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 178/2020 per la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie da parte dei farmacisti. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in 4,8 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che il comma 471 della legge n. 178/2020 ha consentito, in via sperimentale, inizialmente per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Inoltre il comma 447 della medesima legge ha istituito, per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo per esigenze indifferibili²⁸. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

²⁸ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Somministrazione dei vaccini in farmacia	4,8					4,8				4,8		
Minori spese correnti												
Fondo esigenze indifferibili	-4,8				-4,8				-4,8			

La relazione tecnica, ribadisce che gli oneri derivanti dalla proroga sono stati stimati in complessivi 4,8 milioni di euro. Tali risorse, precisa la RT, sono destinate a remunerare esclusivamente l'atto professionale del farmacista che inocula la singola dose vaccinale e che è stato quantificato in 6 euro nell'ambito dell'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni di categoria, volto a disciplinare la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2. Sicché, assumendo la somministrazione di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid per l'anno 2022, verso il corrispettivo di 6 euro per singolo inoculo, l'onere economico complessivo risulta pari, appunto, a 4,8 milioni di euro. Detto importo – riferito al solo anno 2022 e limitato alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 da praticarsi in farmacia – è stato calcolato assumendo la somministrazione, proprio per l'anno 2022, di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid-19 presso le farmacie territoriali (numero pari alle vaccinazioni effettuate per il semestre giugno/dicembre 2021), atteso che i richiami vaccinali prevedono la somministrazione di un'unica dose in luogo delle due occorrenti per il completamento del primo ciclo vaccinale. La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo relativo alla copertura.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica²⁹ messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha fatto presente che la quantificazione della spesa di euro 4,8 milioni per le somministrazioni vaccinali anti SARS-Co V-2 da praticarsi in farmacia, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 471, della legge di bilancio 2021, è stata effettuata sul dato storico relativo alle vaccinazioni praticate nel secondo semestre 2021. Difatti, nel periodo giugno-dicembre 2021, si sono registrate circa 800.000 somministrazioni vaccinali presso le farmacie aderenti all'Accordo Quadro del 29 marzo 2021, che prevede,

²⁹ Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

appunto, una contribuzione pubblica pari ad euro 6,00 per singolo inoculo vaccinale. Peraltro, la somministrazione dei vaccini si è articolata, nel secondo semestre del 2021, sul ciclo completo di 2 inoculazioni per paziente; ipotizzando, quindi, di replicare le stesse somministrazioni nei confronti della medesima platea di soggetti si è tenuto conto, per l'intero anno 2022, di una sola somministrazione vaccinale (C.d. "dose booster"), ciò comportando la conferma di un totale di somministrazioni pari a 800.000. Appare inoltre opportuno far presente che, all'atto dell'adozione del provvedimento, non era effettivamente prevista l'estensione della platea dei vaccinandosi ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. In merito, occorre considerare tuttavia che la disponibilità di dosi Pfizer (le uniche che possono essere utilmente somministrate ai bambini da 5 a 11 anni) è per ora riservata alle sole strutture sanitarie del SSN, pertanto risulta nullo sulle farmacie territoriali l'impatto relativo ai bambini vaccinati.

In relazione alla copertura, sul Fondo per esigenze indifferibili per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021, la Nota conferma che l'impatto sull'indebitamento netto e il fabbisogno è stato ascritto all'esercizio 2022, nel quale saranno assunti gli impegni ed eseguiti i pagamenti. Infatti, la disposizione chiarisce che alla compensazione di tali effetti sui saldi dell'esercizio 2022 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, con riferimento alla quantificazione recata dalla RT, circa i dati utilizzati (numero di inoculazioni che saranno effettuate in farmacia nel 2022 pari a 800.000 unità) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica si evidenzia che l'effetto negativo, per quanto riguarda l'indebitamento netto e il fabbisogno, è registrato nel 2022 dal momento che, come chiarito anche dal Governo, la maggiore spesa si manifesterà nell'esercizio in corso. Tuttavia, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo all'integrazione di spesa disposta dal comma 1 per il 2021 – con conseguente iscrizione di effetti finanziari per il medesimo esercizio ai fini del saldo netto da finanziare - pur in presenza di attività da svolgere nel 2022.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dalla somministrazione dei vaccini in farmacia di cui al comma 1,

pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021³⁰ in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, in corrispondenza dell'effettiva attività di vaccinazione svolta nelle farmacie, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. In proposito si rinvia a quanto già illustrato in relazione all'articolo 10, comma 2.

Ciò posto, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo sui motivi sottostanti la previsione di un'autorizzazione legislativa di spesa per l'anno 2021 in relazione ad impegni che saranno finanziariamente sostenuti, come indicato espressamente nella relazione tecnica, nell'anno 2022.

ARTICOLO 13

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

La norma, al fine di consentire il supporto del Ministero della difesa nelle attività di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2021-2022, autorizza le seguenti spese:

- 9 milioni di euro per il 2021, per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari (comma 1);
- 14,5 milioni di euro complessivi per il 2022, per il pagamento degli oneri accessori (oneri di missione, compensi per lavoro straordinario e compenso forfettario di impiego) al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate impiegato nelle suddette attività di supporto (comma 2).

Il comma 2 consente la corresponsione dei suddetti oneri accessori anche in deroga all'art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990, recante limiti orari individuali per il lavoro straordinario e all'art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007, concernente la misura giornaliera del compenso forfettario di impiego;

³⁰ Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che a tali oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 - Capitolo 4384), che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

- euro 199.760 per il 2022, finalizzati al conferimento, da parte del Ministero della difesa, di incarichi individuali a tempo determinato (di durata semestrale) a ulteriori 10 unità di personale di Area III-F1 (funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica) già selezionato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DL n. 18/2020 (comma 3).

Si rammenta che l'art. 8 del DL n. 18/2020 prevede che il Ministero della difesa possa conferire incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di 6 unità di Area III-F1 (profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica). L'art. 1-bis, comma 1, lett. b), del DL n. 30/2020, ha successivamente portato a 15 il numero di tali unità. L'art. 22, comma 3, del DL n. 41/2021 ha prorogato di 12 mesi i suddetti 15 incarichi che sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022, da ultimo, dal comma 692 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (legge bilancio 2022);

- euro 185.111, per il 2022, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3 [25 unità di personale, ovvero 15 unità già previste in virtù dell'art. 22, comma 3, del DL n. 41/2021 + 10 unità recate dal comma 3 (Cfr. *Supra*)] (comma 4).

Ai suddetti oneri, pari a 9.000.000 euro per il 2021 e a 14.884.871 per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili³¹. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Capacità diagnostiche dei laboratori militari (comma 1)	9,0					9,0				9,0		
Compensi accessori del personale militare medico e paramedico (comma 2)		14,5				14,5				14,5		
incarichi individuali semestrali per 10 unità di personale di livello non dirigenziale (comma 3)		0,2				0,1				0,1		
Spese per lavoro straordinario personale di personale di livello non dirigenziale (comma 4)		0,2				0,1				0,1		
Maggiori entrate fiscali e contributive												

³¹ Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Compensi accessori del personale militare medico e paramedico – effetti riflessi (comma 2)						4,9				4,9		
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 5)	9,0	14,9				9,0	14,9			9,0	14,9	

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo al comma 1 riferisce che per la quantificazione della relativa autorizzazione di spesa (9 milioni di euro nel 2021) sono stati calcolati gli oneri di funzionamento per l’acquisto di circa 2.850 tamponi/giorno ad un costo unitario medio di circa 20,51 euro, considerato che l’attività di tracciamento verrà verosimilmente effettuata da “*Team mobili esterni*” per circa 22 giorni/mese, per un totale di euro 9.000.000.

In merito al comma 2 viene segnalato che per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione 948 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei 222 “*Team Mobili esterni*” (composti da 4 unità ciascuno) per il tracciamento delle positività da COVID-19 nelle scuole e nei 15 Laboratori di analisi (4 unità per ciascun laboratorio), e 40 unità di personale militare impiegato continuativamente nelle sale operative.

La proiezione d’impiego viene prevista per 7 mesi, ovvero dalla data di attivazione dell’operazione “ATHENA” in supporto alle Regioni e Province autonome per le attività di cui al comma 1 sino al termine dell’anno scolastico 2021-2022 (dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022). In particolare vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- per il personale impiegato nei “*Team mobili esterni*” e nei Laboratori analisi, la necessità di un incremento di 66 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensile al costo medio/ora di circa 20,19 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per un’aliquota di tale personale, pari a 284 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale (149 unità in regime di aggregazione presso strutture dell’Amministrazione difesa e 135 unità presso strutture civili);
- per il personale impiegato nelle Sale operative, l’attribuzione del compenso forfetario di impiego al costo medio *pro capite*/giornaliero di circa 126,16 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il quadro dei costi, relativi ai commi 1 e 2, comprensivi delle ritenute previdenziali e assistenziali, è sintetizzato nella seguente **Tabella 1** (la relazione tecnica fornisce, altresì, gli elementi di dettaglio delle fattispecie onerose recate dal comma 2 in ulteriori tabelle per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione medesima).

Tabella 1 - Sintesi degli oneri recati dai commi 1 e 2.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: TRACCIAMENTO CASI POSITIVI SCUOLE TEAM MOBILI ESTERNI - LABORATORI ANALISI - SALE OPERATIVE				
988 MILITARI				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari arrotondamento a due cifre	costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (7 mesi)
Straordinario	948	€ 20,19	€ 1.263.243	€ 8.842.701
Compenso forfettario d'impiego (CFI)	40	€ 126,16	€ 151.387	€ 1.059.709
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE (FUORI SEDE)				
Vitto strutture militari	149	€ 4,80	€ 15.734	€ 110.141
Vitto strutture civili	135	€ 44,26	€ 131.452	€ 920.165
Alloggio strutture militari	149	€ 6,25	€ 20.488	€ 143.413
Alloggio strutture civili	135	€ 80,00	€ 237.600	€ 1.663.200
Trasporto	284	€ 29,93	€ 187.009	€ 1.309.062
Indennità di missione strutture militare	149	€ 12,27	€ 40.221	€ 281.547
Indennità di missione strutture civili	135	€ 8,18	€ 24.295	€ 170.062
TOTALE ONERI DI MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Materiali sanitari (TAMPONI)	2.850	€ 20,51	€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE ONERI DI MISSIONE			€ 1.285.714	€ 9.000.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.285.714	€ 9.000.000
TOTALE GENERALE			€ 3.357.143	€ 23.500.000

L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (euro 199.759,16 per i primi 6 mesi del 2022) comprende l'incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021.

Ai fini della quantificazione del suddetto importo la relazione tecnica considera il costo medio unitario annuo relativo alla qualifica di Area III-F1 (euro 39.951,83), in riferimento a 10 unità di personale per 6 mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022).

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che la relativa autorizzazione di spesa per il 2022 (euro 185.111) è finalizzata alla corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario di tutto il personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area III-F1 del profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero alle 15 unità di cui all'art. 22, comma 3, del DL n. 41/2021, nonché delle 10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 della presente disposizione, per un totale di 25 unità. Per la quantificazione sono state ipotizzate circa 63 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensile, retribuendo complessivamente 376 ore, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022). Si riporta nella tabella a seguire una sintesi degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'autorizzazione di spesa.

(euro)

Qualifica	Unità	Costo (lordo amministrazione) 1 ora di straordinario	Compenso <i>pro capite</i> per lavoro straordinario diurno nel periodo 1° gennaio al 30 giugno 2022 (376 ore complessive)	Totale complessivo per 25 unità
A III-F1	25	19,69	7.404,45	185.111,19

La relazione tecnica precisa che il suddetto importo orario pro-capite di euro 19,69 comprende le seguenti voci: euro 14,84 (valore ora straordinario diurna) + euro 3,59 (INPS amministrazione 24,2 %) + euro 1,26 (IRAP 8,5 %).

Il **Governo**³², nel corso dell'esame del provvedimento in 5ª Commissione al Senato, con riferimento al comma 1, ha confermato la quantificazione della relativa autorizzazione di spesa escludendo ulteriori oneri. In merito al fatto che l'intero ammontare della spesa autorizzata sia imputato (sul saldo netto da finanziare) al solo 2021, a fronte di un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto per con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, è stato chiarito che l'impatto sull'indebitamento netto per il 2022 è stato valutato considerando che la disposizione è entrata in vigore solo il 24 dicembre 2021, a conclusione dell'esercizio finanziario 2021. Alla compensazione di tali effetti sui saldi per l'esercizio 2022, rispetto ad una autorizzazione di spesa riferita al 2021, si provvede nella disposizione mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento. Con riguardo al comma 2 è stata confermata la congruità e la prudenzialità dei costi relativi al riconoscimento del trattamento giornaliero di missione fuori sede, con particolare riguardo alle voci di vitto e alloggio, trattandosi prioritariamente di strutture militari ed essendo solo eventuale e residuale l'ipotesi del ricorso alle strutture civili. Circa l'imputazione della spesa autorizzata per intero al 2022, laddove 1/7 della stessa, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, sembrerebbe invece interessare l'ultimo mese del 2021, è stato chiarito che l'impatto sull'indebitamento netto per il 2022 è stato valutato considerando che la disposizione è entrata in vigore solo il 24 dicembre 2021, a conclusione dell'esercizio finanziario 2021. In merito al comma 3, sono state fornite talune precisazioni in merito alla quantificazione del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato in base alla medesima disposizione. In particolare è stato precisato che relativamente al costo unitario annuo di un'unità di Area III-F1, pari ad euro 39.952, la quota riferibile al trattamento economico "fondamentale" è pari ad euro 38.663 (comprensiva dell'incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021), mentre la quota riferibile al trattamento economico "accessorio" è pari ad euro 1.289.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2 non si formulano osservazioni, trattandosi di limiti di spesa ed tenuto conto che la quantificazione degli importi recati dalle relative autorizzazioni di spesa [9 milioni di euro per il 2021 per l'acquisto di

³² Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 507, del 3 febbraio 2022.

tamponi (comma 1) e 14,5 milioni di euro per il 2022 per il pagamento degli oneri accessori del personale militare impiegato in attività di tracciamento del virus (comma 2)] appaiono sostanzialmente verificabili alla luce dei dati e degli elementi desumibili dalla relazione tecnica.

Si evidenzia una parziale discordanza tra taluni dati forniti dalla relazione tecnica che, comunque, non appare suscettibile di incidere sulla quantificazione degli importi complessivi sopra riportati. In particolare si osserva che la relazione tecnica riferisce che verranno acquistati circa 2.850 tamponi al giorno per un costo unitario medio di circa 20,51 euro e che l'attività di tracciamento verrà effettuata per circa 22 giorni/mese, per 7 mesi per un totale di euro 9.000.000 (comma 1). Con riguardo agli oneri di personale recati dal comma 2 per le suddette attività di tracciamento (trattamenti accessori personale militare medico e paramedico e trattamenti personale impiegato nelle sale operative) la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione della complessiva autorizzazione di spesa (14,5 milioni di euro per il 2022) precisando, anche in tal caso, che il suddetto personale verrà impiegato per 7 mesi. Tanto premesso, si osserva che i summenzionati importi appaiono verificati per un'attività di tracciamento di durata complessiva di 154 giorni (22 giorni mese x 7 mesi), laddove nella tabella allegata alla relazione tecnica il numero di giorni complessivi previsto per le attività di tracciamento viene indicato, presumibilmente per effetto di un errore materiale, in 211.

Quanto alla diversa imputazione temporale delle suddette autorizzazioni di spesa (esercizio 2021 per i 9 milioni di euro recati dal comma 1 ed esercizio 2022 per i 14,5 milioni di euro previsti dal comma 2) si prende atto delle considerazioni svolte nel corso dell'esame al Senato.

Con riguardo al comma 1, in merito all'imputazione della relativa autorizzazione di spesa al solo 2021 sul saldo netto da finanziare, a fronte di un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto con riferimento all'a.s. 2021/2022, è stato chiarito che l'impatto sull'indebitamento netto per il 2022 è stato valutato considerando che la disposizione è entrata in vigore a conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e che alla compensazione di tali effetti sui saldi per il 2022 si provvede nella disposizione mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento. Con riguardo al comma 2 è stato altresì chiarito che l'imputazione della relativa autorizzazione di spesa per intero al 2022, mentre una parte del medesimo importo verrebbe destinato a far fronte ad oneri di personale relativi all'ultimo mese del 2021, è stata valutata considerando che la disposizione è entrata in vigore a conclusione dell'esercizio finanziario 2021.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo agli importi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3 (euro 199.760 per il 2022, per il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato) e al comma 4 (euro 185.111 per il 2022, per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario) che appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato.

Peraltro, con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, pur preso atto che la relativa quantificazione viene effettuata stimando un numero complessivo di 376 ore di lavoro straordinario pro-

capite dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, si osserva che la relazione tecnica riferisce che tale numero di giorni è determinato ipotizzando 63 ore pro-capite mensili per 6 mesi complessivi di impiego. A tale riguardo si segnala che il numero di ore complessivo sulla base degli elementi riportati dalla relazione tecnica dovrebbe essere di 378 (63 x 6) e non 376.

Quanto agli effetti delle medesime disposizioni evidenziati nel prospetto riepilogativo, si osserva che quest'ultimo non reca l'indicazione degli importi relativi agli effetti di maggiore entrata fiscale e contributiva (effetti "indotti") derivanti dalla norma. Peraltro, si evidenzia che gli importi di maggiore spesa corrente indicati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sembrerebbero già depurati delle componenti riferite ai cosiddetti effetti indotti. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo al fine di chiarire le ragioni di quanto sopra evidenziato che appare discostarsi dalla prassi di rappresentazione dei predetti effetti finora seguita al riguardo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 13 prevede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 euro per l'anno 2022, concernenti il supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, per quanto riguarda l'onere riferito all'anno 2021, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda, invece, l'onere riferito all'anno 2022, non si hanno osservazioni da formulare, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, del presente decreto.

Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. In proposito si rinvia a quanto già illustrato in relazione all'articolo 10, comma 2.

Ciò posto, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo sui motivi sottostanti la previsione di un'autorizzazione legislativa di spesa per l'anno 2021 in relazione ad impegni che saranno finanziariamente sostenuti come indicato espressamente nella relazione tecnica nell'anno 2022.

ARTICOLO 13-*bis*

Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico superiore

Normativa vigente. L'articolo 58 del D.L. n. 73/2021 al comma 4 ha istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Il successivo comma 4-*bis* indica le possibili destinazioni del Fondo: acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; acquisto di servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la didattica a distanza e l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; interventi per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; adattamento degli spazi interni ed esterni; l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata VMVC con recupero di calore.

La norma, introdotta dal Senato, aggiunge tra le finalità del fondo sopra descritto l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria.

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al D.M. del 18 dicembre 1975, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni trattandosi di ulteriore finalizzazione di un fondo configurato come limite di spesa.

ARTICOLO 14

Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

Normativa previgente. L'art. 40, comma 1, lett. a), del DL n. 41/201 ha autorizzato la spesa di 388,6 milioni di euro per il 2021 finalizzata a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, incluse le attività relative allo stoccaggio, alla logistica e alla somministrazione dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione. La relazione tecnica relativa al summenzionato decreto-legge, con riguardo a tale disposizione, precisa che 15,9 milioni della suddetta autorizzazione di spesa sono destinati all'allestimento di un sito di stoccaggio presso le strutture dell'Aeroporto militare di Pratica di Mare.

La norma autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali (comma 1).

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte capitale riferito al Ministero della difesa (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Realizzazione di una struttura per lo stoccaggio di dosi vaccinali per esigenze nazionali (comma 1)		6,0				6,0				6,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tab. B Ministero difesa (comma 2)		6,0				6,0				6,0		

La **relazione tecnica** evidenzia le finalità della disposizione e afferma che la realizzazione di una nuova infrastruttura per assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio delle dosi vaccinali a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stata

calcolata pari a 6 milioni di euro. La relazione tecnica evidenzia che si ritiene che le opere da realizzare non presentino particolari problemi di impatto ambientale e paesaggistico, urbanistico, archeologico e storico-artistico. Le opere sono classificate come opere destinate alla Difesa Nazionale ai sensi dell'art. 233 del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

La relazione tecnica riferisce, altresì, che al fine di assicurare la ricezione e lo stoccaggio di dosi vaccinali anti COVID-19 (ed eventualmente anche altre tipologie di farmaci), il Ministero della difesa ha già reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario di cui all'art. 122, del DL n. 18/2020, l'hangar "Butler" presso l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, quale infrastruttura necessaria allo svolgimento delle attività funzionali alla gestione dell'emergenza COVID-19 per le successive attività di conservazione e distribuzione dei vaccini sull'intero territorio nazionale. La posizione del citato hangar, direttamente collegato con le aree di manovra aeroportuali costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l'indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio. Pertanto, visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell'emergenza COVID-19, avuto riguardo alle necessità logistiche di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici e tenuto conto della necessità di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future, la relazione tecnica evidenzia l'opportunità di mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile *asset* strategico.

La relazione tecnica indica in una tabella, riportata a seguire, gli elementi di stima dell'autorizzazione di spesa recata dalla norma.

(euro)

<i>Opere Edili</i>	2.850.000,00
<i>Impianto Elettrico Primario e Secondario</i>	650.000,00
<i>Impianti Termico/Meccanici e Idrico/Sanitario</i>	580.000,00
<i>Urbanizzazione</i>	470.000,00
IMPORTO LAVORI	4.550.000,00
IVA 22%	1.001.000,00
Oneri progettazione esecutiva	92.144,73
IVA 22%	20.271,84
Somme a disposizione per imprevisti	336.583,43
TOTALE	6.000.000,00

Si rammenta che la **relazione tecnica** relativa al DL n. 41/2021, con riguardo all'art. 40, comma 1, lett. a), quantificava il costo per l'allestimento dell'Hub vaccinale nazionale di Pratica di Mare in 15.993.000 di euro di cui: 350.000 euro per allestimento dei container nell'*hangar*; 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati; 650.000 euro per abbattimento piastre ad azoto liquido; 600.000 per progettazione infrastruttura; 500.000 euro per utenze; 12.293.000 per materiali di consumo. I materiali di consumo erano, in particolare, composti da: 220.000 *data logger* al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro; 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro; 8.000 *thermal shipper* al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro; 125.000 box al costo unitario di 9,8 euro per un totale di 1.225.000; 60.900 euro per ghiaccio secco; 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale.

Il **Governo**³³, in merito alla richiesta - formulata nel corso dell'esame del provvedimento in 5^a Commissione al Senato - dei parametri e dei criteri considerati per la quantificazione degli oneri di spesa e delle assicurazioni circa la loro congruità rispetto alla funzionalità delle opere da realizzare ed ai relativi tempi di costruzione, ha precisato che l'importo di 6 milioni di euro stimato è da intendersi quale importo di programmazione finanziaria e, in quanto tale, è desunto da valutazioni parametriche condotte sulla base degli elementi di informazione preliminari in possesso (ubicazione, tipologia strutturale, superficie complessiva, volumetrie di massima). È stato, altresì, precisato che l'importo autorizzato (6 milioni di euro) rappresenta le risorse necessarie per la progettazione e costruzione della sola infrastruttura (*hangar*) che ospiterà gli allestimenti idonei a garantire le funzioni di ricezione e stoccaggio dei prodotti. Tali fondi sono stati stanziati a favore della Difesa, chiamata alla realizzazione della infrastruttura.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione prevenuta nel corso dell'esame al Senato in merito alla determinazione dei fabbisogni di spesa (e delle relative componenti di costo) per la realizzazione della nuova infrastruttura di stoccaggio delle dosi vaccinali.

In merito agli effetti evidenziati sui saldi di finanza pubblica, si rileva che la natura in conto capitale dell'intervento in esame potrebbe comportare una proiezione pluriennale dell'erogazione per cassa della relativa spesa, mentre il prospetto riepilogativo limita al solo esercizio 2022 gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto: andrebbe quindi confermata la conclusione nel corso del medesimo esercizio delle relative procedure di pagamento.

Inoltre, si rileva che, a fronte della prevista realizzazione dell'infrastruttura, non sono stati scontati effetti finanziari relativamente alle future spese di manutenzione. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione e dall'allestimento di una infrastruttura presso

³³ Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 507, del 3 febbraio 2022.

un sito militare per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali, pari a 6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della difesa, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dalla legge di bilancio 2022.

ARTICOLO 15

Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

Le norme modificano la normativa vigente in materia di sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica. In particolare, sono modificate le seguenti disposizioni:

- articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28/2020. Si differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di utilizzo dell'applicazione e della piattaforma di allerta covid-19 (App Immuni), nonché di ogni trattamento di dati personali ed entro il quale tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 1).

Si rammenta che la App Immuni è stata istituita dall'articolo 6 del DL n. 28/2020, inizialmente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Gli oneri derivanti "dall'implementazione della piattaforma", nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, erano posti a carico delle risorse del Commissario straordinario.

In seguito, l'articolo 2 del DL n. 125/2020 ha posticipato l'operatività dell'uso dell'App sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del COVID-19, anche a carattere transfrontaliero³⁴ comunque entro il 31 dicembre 2021. Alla norma sono stati ascritti effetti pari a 3 milioni di euro per il 2021, cui si provvedeva con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione tecnica riferita alla disposizione di proroga, basandosi sulle spese effettivamente sostenute dal Commissario per l'attività di ordinaria manutenzione, gestione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione, stimava che il tetto di 1,5 milioni di euro si sarebbe esaurito al 31 dicembre 2020 e che i costi per il prolungamento dell'attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021 sarebbero stati di 3 milioni di euro, tra costi di prolungamento dei contratti e dei servizi in essere, attività di manutenzione e gestione della piattaforma e dell'applicazione;

³⁴ Individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

- articolo 1, comma 621, della legge n. 178/2020. Si prevede che anche per il 2022 le attività dirette al funzionamento della suddetta piattaforma sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è altresì affidato anche il servizio di assistenza tecnica (comma 2).

La relazione tecnica della disposizione originaria, con riferimento al 2021, affermava che la norma non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività per il predetto esercizio, valutati in 3 milioni di euro, sarebbero stati sostenuti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione;

- articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020. In relazione al sistema di tracciamento e sorveglianza sanitaria, si elimina la previsione per cui i dati relativi a soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. Si elimina altresì la norma ai sensi della quale i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone contagiate, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità (comma 3).

Le norme recano una apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riferimento alla proroga dell'App Immuni (comma 1), afferma che si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

In relazione al comma 2, la RT afferma che le attività ivi indicate sono garantite dalla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse disponibili a legislazione vigente e la norma, di carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica di cui al comma 3, afferma la RT, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica e consente un potenziale risparmio di risorse atteso che non sarà più necessario assicurare il servizio di supporto telefonico (con un onere pari a circa 40.000 euro al mese), istituito prima dell'attivazione della funzione "self service" di segnalazione della positività tramite l'App Immuni, per effetto della formulazione originaria dell'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020.

La RT precisa che la modifica normativa di cui al comma 2 crea il presupposto giuridico necessario per consentire, con il comma 3, la disattivazione del servizio di supporto telefonico, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020, che, fino al 31 dicembre 2021, è messo a disposizione degli utenti dell'App Immuni per la segnalazione della positività, in un quadro di tracciamento digitale dei contagi da affiancare a quello "manuale" condotto dalle ASL regionali. L'esigenza scaturisce dall'attivazione, dal mese di aprile, della funzione denominata di "autosblocco" che ha determinato una progressiva e costante riduzione del ricorso da parte degli utenti al numero verde istituito per la segnalazione della positività, giungendo al sostanziale azzeramento dal mese di giugno 2021 (si veda il grafico riportato nella RT).

In proposito, la RT chiarisce che si è considerato superfluo il mantenimento in esercizio di un servizio a pagamento di supporto telefonico erogato attraverso numero verde dedicato (800.91.24.91) in concomitanza di una funzionalità *self service* a disposizione degli utenti dell'App Immuni, atteso, altresì, che detto servizio è stato inteso dal legislatore quale modalità ausiliaria a quella principale condotta dagli operatori sanitari delle ASL regionali per la preminente finalità di tracciamento dei contagi.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica³⁵ messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha confermato la neutralità finanziaria della proroga di operatività dell'App Immuni. La Nota precisa che il rifinanziamento per il 2022, da cui deriva l'invarianza di spesa della disposizione in esame, è stato previsto con legge di bilancio 2022 in Tabella II, laddove è stata incrementata di 3 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2022, ex art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana relativi alla gestione della piattaforma digitale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti con la Nota tecnica pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato: quest'ultima evidenzia infatti che la legge di bilancio 2022 in Tabella II, ha incrementato di 3 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2022, ex art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, il quale ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

Tanto premesso, considerato che lo stanziamento della legge di bilancio richiamato dalla Nota sembra riferito a finalità di più ampia portata, appare necessario acquisire elementi di valutazione a conferma della possibilità di utilizzo dello stesso per le esigenze definite dalla

³⁵ Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

norma in esame, senza pregiudizio di ulteriori interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Si ricorda in proposito che per l'istituzione dell'App Immuni (articolo 6 del DL n. 28/2020) sono stati stimati oneri per 1,5 milioni di euro per il 2020 (periodo maggio-dicembre) e per la sua proroga al 2021 (articolo 2 del DL n. 125/2020) sono stati stimati oneri per 3 milioni per il 2021 (intera annualità). Analogamente, con riferimento all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attività dirette al funzionamento della piattaforma e dell'App, si evidenzia che alla disposizione (articolo 1, comma 621, della legge n. 178/2020) che aveva attribuito tale competenza per il 2021 erano associati oneri per 3 milioni per il 2021.

ARTICOLO 16, comma 1

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID –19

Le norme prorogano fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e prevedono che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 in relazione al numero 22 del suddetto allegato.

Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A (alla cui scheda si rinvia), il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettera *a*-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni di cui all'Allegato vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 in relazione al numero 22.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle singole schede riferite ai numeri da 1 a 22.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 1

Conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del SSN

Le norme prevedono la proroga dell'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, concernente il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si rammenta che la norma oggetto di proroga è stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 1 del decreto legge n. 14/2020. Tale ultimo decreto non è stato convertito e il citato articolo 1 è confluito nel decreto legge n. 18/2020 quale articolo 2-*bis*. La relazione tecnica riferita all'articolo 1 del decreto legge n. 14/2020 affermava che la norma era di natura ordinamentale e che non comportava maggiori oneri. Successivamente il termine indicato per l'applicabilità delle norme in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato, da ultimo dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 105/2021: anche la relazione tecnica riferita a tale disposizione attribuiva alla stessa natura ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 2

Disposizioni in materia di permanenza in servizio del personale sanitario

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine (previsto dall'art. 12, comma 1, del DL n. 18/2020) fino al quale è consentito il trattenimento in servizio, da parte delle aziende e degli enti del SSN, dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Il suddetto termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 425, lett. *b*), della legge n. 178/2020.

Si evidenzia che all'art. 12, comma 1, del DL n. 18/2020 e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà e che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Nel **corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato**³⁶, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della previsione è stato chiesto di valutare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale, rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente proroga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa per il personale sanitario in questione. Sul punto il **Governo**³⁷ ha confermato la non onerosità della disposizione, considerato che la stessa prevede una possibilità - e non un obbligo - da esercitarsi comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, ai fini della verifica della non onerosità della disposizione in esame è stato riferito che la stessa prevede la possibilità - e non un obbligo - di trattenimento in servizio di personale sanitario e che tale possibilità viene esercitata, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, si rileva che la condizione del limite delle risorse vigenti non appare espressamente riferita alla misura in esame nel testo dell'art. 12 del DL n. 18/2020 e nelle successive disposizioni di proroga; non appaiono inoltre chiare le modalità attraverso le quali potrà essere assicurato il rispetto di tale condizione nella fase applicativa della norma. In proposito, andrebbero quindi acquisiti chiarimenti da parte del Governo al fine di escludere effetti di maggiore spesa rispetto a quanto già scontato nelle previsioni riferite al fabbisogno di personale in questione.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 3

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18/2020 che disciplinano il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite, tra gli altri, alla Protezione civile e al servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.

Si rammenta che la norma oggetto di proroga è stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 14 del decreto legge n. 14/2020. Tale ultimo decreto non è stato convertito e il citato articolo 14 è stato trasfuso nel decreto legge n. 18/2020 quale articolo 17-*bis*. La relazione tecnica riferita all'articolo 14 del decreto legge n. 14/2020

³⁶ Cfr. Resoconto sommario n. 505 del 18 gennaio 2022.

³⁷ Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 507, del 3 febbraio 2022.

non attribuiva effetti finanziari alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. Successivamente il termine indicato per l'applicabilità delle norme in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato, da ultimo dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 105/2021: anche la relazione tecnica riferita a tale disposizione le attribuiva natura ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 4 **Semplificazioni in materia di organi collegiali**

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine per l'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 73 del decreto-legge n. 18/2020 che prevede alcune semplificazioni in materia di organi collegiali consistenti nella possibilità di svolgere le proprie sedute anche in videoconferenza.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 non attribuiva effetti finanziari alle disposizioni in oggetto in quanto la loro attuazione sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate. Successivamente il termine indicato per l'applicabilità delle norme in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato, da ultimo dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 105/2021: anche la relazione tecnica riferita a tale disposizione le attribuiva natura ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 5

Disposizioni in materia di profilassi sanitaria per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'applicazione dell'art. 73-*bis* del DL n. 18/2020 che prevede che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali per la tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (nonché al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Il suddetto termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021, dall'art. 6, comma 1, del DL n. 105/2021. Si evidenzia che all'art. 73-*bis*, del DL n. 18/2020 e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la norma possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla norma oggetto di proroga e ai precedenti interventi di proroga della stessa non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 6

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

Legislazione vigente. L'articolo 87, comma 6, del decreto legge n. 18/2020 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa. Inoltre il successivo comma 7 prevede che il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio in quanto contagiato o in quarantena è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia: il periodo di assenza che ne consegue

costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto legge n. 18/2020, relative alla dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che dovranno essere comunque attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate a legislazione vigente.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 87 del decreto legge n. 18/2020 non attribuisce effetti finanziari alle disposizioni recate dai commi 6 e 7. Successivamente il termine indicato per l'applicabilità delle norme in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato, da ultimo dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 105/2021: anche la relazione tecnica riferita a tale disposizione non le attribuiva effetti finanziari chiarendo che la loro attuazione era disposta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la loro attuazione è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia che le norme sono attuate nei limiti delle risorse disponibili.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 6-bis

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - novellano l'articolo 92, comma 4-*bis*, del DL 18/2020, stabilendo che il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di effettuare decurtazioni di corrispettivo o applicare sanzioni a danno dei gestori del servizio - in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate - sia prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Si ricorda che all'articolo 92, comma 4-*bis* del DL 18/2020 e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme – introdotte al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso che alle disposizioni in esame e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 7

Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure per professioni sanitarie

Le norme prevedono la proroga dell'articolo 102, comma 6, del D.L. n. 18/2020³⁸, concernente le disposizioni inerenti all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.

La norma oggetto della proroga prevede per i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, la possibilità di svolgere l'esame finale con modalità a distanza e la prova pratica con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del MIUR, ovvero previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 8

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 122 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

³⁸ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

mentre il successivo comma 4 ha stabilito che il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 l'incarico di Commissario è svolto a titolo gratuito mentre gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9 che sono quelle giacenti nel Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; esse sono, poi, state versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario stesso. Nonostante il fatto che le norme recate dall'articolo 122, comma 4 del decreto legge n. 18/2020 espressamente prevedano che "il Commissario operi fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe", una serie di norme succedutesi nel tempo hanno prorogato l'efficacia delle disposizioni recate dal comma 4 medesimo: da ultimo tale proroga è stata disposta dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 105/2021. La relazione tecnica allegata a tale ultimo decreto non ha ricondotto effetti finanziari alla proroga disposta.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la loro attuazione è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, nell'evidenziare che il Commissario straordinario non riceve compensi per il proprio incarico e che opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rinvia alle considerazioni già svolte con riguardo all'articolo 1 del provvedimento in esame.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 9

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

Le norme prevedono la proroga dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 22/2020³⁹ che dispone il termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁹ Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La relazione tecnica afferma che la disposizione di proroga ha natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 10

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

Le norme prorogano fino al 31 marzo 2022 la disposizione (di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legge n. 23/2020) in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti.

Si ricorda che l'articolo 27-*bis* prevede che i farmaci dei piani terapeutici, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19. Con l'ultima proroga (articolo 11 del decreto-legge n. 52/2021) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 31 dicembre 2021.

Alla norma e alle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni il cui termine si intende prorogare già prevedono una clausola di invarianza finanziaria, pertanto l'erogazione dei farmaci deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prorogata ha carattere facoltativo per le regioni interessate e che la stessa potrà essere applicata nel quadro degli accordi regionali già stipulati sulla base della legislazione vigente. Tanto premesso non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – che gli eventuali costi relativi alla remunerazione delle farmacie convenzionate possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, nell'ipotesi che la norma in esame determini un sostenuto ampliamento della distribuzione per conto in

luogo della distribuzione diretta, i meccanismi di monitoraggio della spesa farmaceutica risultino comunque idonei a presidiare gli equilibri economico-finanziari.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 11

Disposizioni in materia di regime contrattuale di personale sanitario

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i termini relativi all'art. 38, commi 1 e 6, del DL n. 23/2020, che riconosce - per tutta la durata dell'emergenza pandemica da COVID-19 e nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 - l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai contenuti economici previsti dallo specifico Atto di indirizzo individuato dalla medesima disposizione.

Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 prevede che agli oneri si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime finalità, viene riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali ai contenuti economici previsti da un ulteriore atto di indirizzo individuato dal suddetto art. 38 del DL n. 23/2020.

Alla norma originaria e alle relative precedenti disposizioni di proroga (da ultimo l'art. 6, comma 1, del DL n. 105/2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il Governo⁴⁰, nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, ha confermato che l'intervento è attuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È stata, altresì, confermata la congruità delle risorse del SSN 2022 da destinare all'intervento stesso prorogato fino al 31 marzo 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto confermato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato circa la congruità delle risorse disponibili per il 2022 da destinare all'intervento prorogato dalla norma in esame.

In merito all'entità di tali risorse, considerato il complesso delle proroghe finora intervenute, sarebbe peraltro utile disporre di dati riguardo alla spesa annua erogata per la misura in esame a carico del SSN.

⁴⁰ Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 507, del 3 febbraio 2022.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numeri 12, 13 e 14

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Le norme prorogano fino al 31 marzo 2022 le seguenti disposizioni.

- Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23 del 2020 (numero 12) concernente la sperimentazione clinica con modalità semplificata dei farmaci per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Si ricorda che l'articolo 40, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge n. 23/2020 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 105/2021) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 31 dicembre 2021.

La norma prorogata è assistita da un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci (comma 7).

Alla norma e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

- Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (numero 13), recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19.

Il citato articolo 4, commi 1 e 3, ha inizialmente disciplinato il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.

La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è stata rimessa – dal comma 2 (che non è oggetto della presente proroga) – ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse stanziare per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (si trattava di un'autorizzazione di spesa complessiva di 400 milioni⁴¹ per il 2020, cui a sua volta si provvedeva a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno 2020: tale autorizzazione di spesa, peraltro, non era destinata esclusivamente al finanziamento della disposizione di cui si tratta bensì anche ad altre finalità emergenziali). La relazione tecnica affermava che l'articolo 4 del predetto DL n. 34 non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri, in quanto il decreto interministeriale che avrebbe stabilito le modalità per la determinazione

⁴¹ 240 milioni per +

del riconoscimento della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario doveva essere predisposto nei limiti del finanziamento sanitario previsto per l'anno 2020, come incrementato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 18/2020.

Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 105/2021) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 31 dicembre 2021.

Alla norma e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

- Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante la proroga di piani terapeutici (numero 14).

Il citato articolo 9 dispone, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza. Con l'ultima proroga (decreto-legge n. 52/2021) il termine per l'applicazione delle misure in esame era stato fissato al 31 dicembre 2021.

Alla norma e alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Numero 12. Le disposizioni il cui termine si intende prorogare prevedono una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Numero 13. L'ulteriore proroga non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà da esercitarsi comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Numero 14. La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al N. 13, nella Nota del MEF del 27 gennaio 2022, il **Governo** in risposta alle osservazioni emerse nel corso dell'esame parlamentare, precisa che la disposizione in esame non pone alcun obbligo in capo alle regioni ed alle province autonome, le quali possono liberamente decidere di riconoscere o meno una remunerazione ulteriore alle strutture, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio. È infatti da tener presente che tale disposizione deve necessariamente essere intesa in un'ottica sistemica con le altre disposizioni vigenti in materia di equilibrio economico finanziario dei servizi sanitari regionali e provinciali; le regioni e le province autonome rispondono infatti direttamente dei disavanzi registrati ripianando gli oneri non coperti con le risorse ordinarie (si richiama al riguardo, in particolare, l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), e sopportano gli effetti che la normativa vigente prevede in caso di un mancato equilibrio accertato in sede di monitoraggio dai Tavoli tecnici competenti. Ne consegue che l'applicazione della norma in esame potrà avvenire solo previa verifica, da parte delle stesse

regioni e province autonome, della compatibilità degli oneri che ne scaturiscono con i rispettivi quadri economico-finanziari; l'applicazione della stessa norma dovrà necessariamente implicare la sussistenza nei bilanci dei servizi regionali e provinciali delle risorse adeguate per farvi fronte.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, con riguardo alle proroghe in esame, la RT non ascrive effetti finanziari nel presupposto dell'utilizzo di risorse già stanziate per le finalità del SSN.

In proposito si evidenzia che le risorse del Fondo sanitario nazionale dovrebbero essere rapportate alle esigenze derivanti da finalità già previste a legislazione vigente (e non includere quindi oneri ulteriori, benché derivanti da proroghe di misure già vigenti, come quelle in esame): andrebbero quindi acquisiti elementi volti a verificare che gli interventi in esame non incidano su prestazioni e misure già previste o programmate a carico del medesimo Fondo.

A tal riguardo, considerato il periodo già trascorso di vigenza delle misure in esame, sarebbe altresì utile disporre di dati riferiti agli effetti finanziari realmente prodotti dalle stesse, benché coperti a carico di risorse già stanziate.

Con specifico riferimento ai singoli interventi, con riguardo alla proroga di cui al numero 13, si rileva che essa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una specifica funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. In proposito si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, dai quali si evince che la norma in esame non pone alcun obbligo in capo alle regioni ed alle province autonome; queste ultime infatti potranno riconoscere o meno una remunerazione ulteriore alle strutture, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 15

Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'applicazione dell'art. 83 del DL n. 34/2020 in materia di sorveglianza sanitaria.

Il citato art. 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. La stessa disposizione, inoltre, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano alle

summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso in cui non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti dei quali l'art. 10 del DL n. 18/2020⁴² ha disposto l'assunzione a tempo determinato fino a non oltre il 31 marzo 2022 (termine così prorogato dall'art. 9, comma 7, del DL n. 228/2021⁴³).

Gli oneri relativi alla proroga dell'art. 10 del DL n. 18/2020, disposta da ultimo dall'art. 9, comma 7, del DL n. 228/2021 (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022⁴⁴) sono indicati dalla medesima norma in misura pari a 5 milioni di euro per il 2022.

Si rammenta, altresì, che per le finalità dell'art. 83 del DL 34/2020, il comma 2 del medesimo articolo demanda ad un decreto interministeriale⁴⁵ la definizione della tariffa per l'effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Il comma 4 dell'art. 83 ha autorizzato, inoltre, l'INAIL – previa convenzione con ANPAL - all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed esclude che la stessa comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo specifico all'assunzione da parte dell'INAIL – previa convenzione con ANPAL - di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per il 2021, già prevista dal comma 4 dell'art. 83 del DL n. 34/2020, la relazione tecnica fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo sociale europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL.

Il Governo⁴⁶, nel corso dell'esame in 5^a Commissione al Senato, ha confermato che le amministrazioni pubbliche potranno svolgere le previste attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

⁴² Tale norma ha disposto altresì anche l'assunzione a tempo determinato per le suddette finalità e nei medesimi termini di 100 infermieri.

⁴³ Il suddetto decreto legge è in corso di conversione alla Camera (AC 3431, “milleproroghe”).

⁴⁴ Si ricorda che l'applicazione della norma era già stata prorogata dall'art. 13-*duodevicies*, comma 1, del DL 137/2020 fino al 31 dicembre 2021.

⁴⁵ DM 23 luglio 2020.

⁴⁶ Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 507, del 3 febbraio 2022.

anche per i primi mesi del 2022. Con riferimento all'utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato ai fini dello svolgimento delle previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, è stato, altresì, evidenziato che l'art. 9, comma 7, del DL n. 228/2021, prevede la proroga, fino al 31 marzo 2022, delle disposizioni in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL di cui all'art. 10 del DL n. 18/2020, stabilendo che alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sul bilancio del medesimo istituto.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa la possibilità che le amministrazioni pubbliche proseguano fino al termine fissato dalla norma in esame (31 marzo 2022) le attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro previste dall'art. 83 del DL n. 34/2020, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Peraltro, con particolare riguardo all'impiego del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 83 del summenzionato decreto legge, si osserva che la medesima norma prevede che tali assunzioni vengano disposte nell'ambito dei limiti di spesa recati dalla stessa disposizione con riferimento al solo biennio 2020-2021 (euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021). Tanto premesso, considerato che anche la relazione tecnica sembra confermare l'applicazione dell'art. 83, comma 4, del DL n. 34/2020 al solo biennio 2020-2021, al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della proroga in esame, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla sua applicabilità anche al comma 4 (che verrebbe dunque prorogato, con modifica non testuale, fino al 31 marzo 2022) e ai relativi effetti finanziari attesi sull'esercizio 2022, tenuto conto che per tale esercizio non risultano stanziati specifiche risorse.

ARTICOLO 16, comma 1, allegato A, numero 16 **Disposizioni in materia di lavoro agile**

Le norme prorogano fino al 31 marzo 2022 il termine ultimo per l'applicazione dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34/2020.

Tali norme prevedono:

- che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione

della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Alla norma di cui all'articolo 90, commi 3 e 4 e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la proroga in esame, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 17

Impiego del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine (fissato dall'art. 100 del DL n. 34/2020) fino al quale il Ministro del lavoro si avvale⁴⁷ in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La disposizione prorogata è corredata di una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla norma, di cui all'articolo 100 del DL n. 34/2020, e alle precedenti proroghe⁴⁸ non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale

⁴⁷ In base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.

⁴⁸ Da ultimo l'art. 6, comma 1, del DL n. 105/2021.

già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alla norma originaria, nonché alle relative precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro è disposto tenuto conto del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'INL sulla base di un'apposita Convenzione. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità della misura, come prorogata dalla norma in esame, e che la prosecuzione del predetto avvalimento non possa determinare inconvenienti di carattere organizzativo e funzionale, suscettibili di dar luogo a conseguenze di carattere finanziario, per l'amministrazione di provenienza del relativo personale.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numeri da 18 a 20

Proroga di misure per l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'efficacia dell'art. 28, comma 2, dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020 che, rispettivamente, fissano il termine entro il quale:

- possono essere accordate licenze premio di durata superiore al vigente limite complessivo di quarantacinque giorni l'anno⁴⁹ al condannato ammesso al regime di semilibertà (numero 18);
- possono essere concessi permessi premio - anche in deroga ai limiti temporali fissati dall'art. 30-*ter* della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario – O.P.) – a specifiche categorie di condannati⁵⁰ (numero 19);
- la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza⁵¹ (numero 20).

⁴⁹ Stabilito dal primo comma dell'art. 52 della legge n. 354/1975.

⁵⁰ Trattasi di condannati cui siano già stati concessi i permessi premio di cui all'art. 30-*ter* della legge n. 354/1975 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21, della medesima legge, o siano stati ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 121/2018.

⁵¹ Con l'esclusione di talune categorie di reati o di condannati individuati dall'art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020.

Si evidenzia che le suddette disposizioni sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2021 dall'art. 6, comma 1, del DL n. 105/2021. Alle summenzionate disposizioni e alla recente proroga, oggetto di ulteriore estensione temporale da parte della norma in esame, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** con riferimento alle proroghe di cui al n. 18 e al n. 19 riferisce che le disposizioni, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà e di quelli che usufruiscono di permessi premio, sono misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica. In merito alla proroga di cui al n. 20 la relazione tecnica riferisce che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo viene, altresì, evidenziato che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354/1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Il Governo⁵², nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, con riguardo alla proroga di cui al n. 18 ha ribadito quanto riferito nella relazione tecnica e ha confermato l'assenza di fabbisogni aggiuntivi in termini di controlli da parte delle forze di polizia sull'osservanza delle regole connesse ai benefici concessi, attesa la compatibilità ed adeguatezza delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente con gli adempimenti necessari ai fini della vigilanza e dei controlli da effettuare in relazione alle licenze premio straordinarie concesse ai detenuti.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga delle misure di esecuzione domiciliare della pena detentiva (n. 20), considerato che in tali casi - come già

⁵² Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato. Cfr. Resoconto sommario n. 507, del 3 febbraio 2022.

evidenziato in occasione di precedenti provvedimenti di proroga⁵³ - in base al comma 3 dell'art. 30 del DL n. 137/2020 è previsto il ricorso ad appositi strumenti di controllo (c.d. braccialetti elettronici), andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalla proroga in esame e a confermare, pertanto, che il fabbisogno atteso dei suddetti dispositivi possa essere soddisfatto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, si rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi informativi aggiornati in merito al numero dei dispositivi effettivamente disponibili rispetto alla platea interessata dall'applicazione della disciplina in esame.

In merito alla proroga delle misure relative alle licenze premio (n. 18) e ai permessi premio (n. 19), si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica – nonché, con riguardo al n. 18, dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato - circa la loro neutralità finanziaria e i possibili effetti virtuosi derivanti dalle stesse in quanto strumenti di contrasto del sovraffollamento carcerario. Non si formulano, pertanto, osservazioni nel presupposto che le correlate attività di vigilanza e controllo possano essere attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle medesime amministrazioni.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 21

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine recato dal comma 2 dell'art. 10 del DL n. 44/2021 fino al quale è prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prevedere, per lo svolgimento di concorsi pubblici, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente e in ragione del numero dei partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e il ricorso a modalità di svolgimento non contestuali con l'utilizzo di tecnologia digitale.

La proroga del suddetto termine si applica, altresì, al comma 3 del medesimo art. 10 del DL n. 44/2021 che, tra l'altro, prevede che le pubbliche amministrazioni, fino a tale termine - per le procedure concorsuali con bandi pubblicati alla data del 1° aprile 2021⁵⁴, qualora non sia stata svolta alcuna attività - possano ricorrere, nel limite delle pertinenti risorse

⁵³ Da ultimo con riferimento all'AC 3223, recante disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105/2021.

⁵⁴ Data di entrata in vigore del DL n. 44/2021.

disponibili a legislazione vigente, all'utilizzo di strumenti informatici e digitali e allo svolgimento delle prove presso sedi decentrate e in modo non contestuale.

Si evidenzia che le suddette disposizioni sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2021 dall'art. 6, comma 1, del DL n. 105/2021. Alle summenzionate disposizioni e alla recente proroga, oggetto di ulteriore estensione temporale da parte della norma in esame, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione ha natura ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come previsto dalle norme, alla proroga delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente. Sul punto si prende atto degli elementi di valutazione e conferma riportati nella relazione tecnica.

ARTICOLO 16, comma 1, Allegato A, numero 22 e comma 2

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie

Le norme prevedono, al numero 22 dell'Allegato A, la proroga fino al 31 marzo 2022 dell'articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 111/2021⁵⁵, contenenti disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie.

In particolare, le norme oggetto della proroga prevedono al comma 2 che al fine di consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2021-2022 e sull'intero territorio nazionale, nonché per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, siano adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, una serie di misure minime di sicurezza che prevedono:

- l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive [comma 2, lettera a)];

⁵⁵ Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

- la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 58 del D.L. 73/2021 [comma 2, lettera *a-bis*];
- il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano [comma 2, lettera *b*];
- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° [comma 2, lettera *c*].

Inoltre, il comma 4 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e i Sindaci possano derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni relative allo svolgimento dell'attività scolastica in presenza, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e che i provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il comma 2 dell'articolo 16 prevede che, con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A (sopra descritto) il Commissario straordinario fornisca alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie⁵⁶, a valere sulle disponibilità della rispettiva contabilità speciale nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, estendendo previsioni di norme di carattere ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 1, comma 2, lettera *a-bis*),

⁵⁶ La norma fa testualmente riferimento alle “finalità di cui all'articolo 1, commi [*sic*] 2, lettere [*sic*] *a-bis*), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133”.

del D.L. n. 111/2021), il comma 2 dell'articolo 16 [*la RT per un mero errore materiale rinvia all'articolo 8*] prevede che il Commissario straordinario provveda alla fornitura delle suddette mascherine a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al predetto articolo 122, nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica⁵⁷ messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse previste a legislazione vigente nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni residui di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il numero 22 dell'allegato proroga al 31 marzo 2022 la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale scolastico e didattico qualora siano presenti alunni esonerati dall'obbligo di mascherina. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 16 dispone che a dette forniture provveda il Commissario straordinario a valere sulle disponibilità della rispettiva contabilità speciale nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

In proposito, trattandosi di una spesa di carattere obbligatorio, andrebbero esplicitati gli elementi di quantificazione sulla cui base è stato dimensionato il fabbisogno finanziario, al fine di poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle relative esigenze, che appaiono non modulabili sulla base delle disponibilità di risorse: detti elementi non risultano infatti desumibili dalla relazione tecnica né dai chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato. Andrebbe infine verificata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su ulteriori interventi previsti a carico delle stesse.

Inoltre, tenuto conto che la proroga opera dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, andrebbero chiarite le ragioni per le quali il limite delle risorse utilizzabili per la fornitura fa riferimento all'esercizio 2021 (art. 16, comma 2), mentre la spesa dovrebbe risultare a carico dell'esercizio 2022.

ARTICOLO 16, comma 1-bis

Contratti a tempo determinato del personale della polizia locale

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che si applichino anche nel 2022 le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 993, della legge n. 178/2020. Tale disposizione,

⁵⁷ Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

considerate le eccezionali esigenze organizzative dovute all'epidemia di COVID-19, dispone che la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la deroga ai vincoli in materia di spesa di personale non incide sul vincolo complessivo di bilancio che gli enti locali sono tenuti a rispettare.

ARTICOLO 17, commi 1 e 2 e commi da 3-bis a 3-ter

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili

Normativa previgente. L'articolo 26, comma 2-*bis*, del DL 18/2020 ha previsto che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L'applicabilità di tale disposizione è stata da ultimo prorogata dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 dall'articolo 2-*ter* del DL 111/2021. A tale proroga sono stati ascritti oneri pari a 21,2 milioni di euro per il 2021.

Le norme – modificate e integrate durante l'esame al Senato - prorogano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del DL 18/2020, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Rispetto al testo originario del provvedimento in esame (28 febbraio 2022), un emendamento approvato dal Senato ha fissato la proroga al 31 marzo 2022.

La proroga consente quindi, anche per il nuovo periodo, ai lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, anche da remoto. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 1).

Con emendamento approvato dal Senato, l'autorizzazione di spesa è stata incrementata, rispetto al testo iniziale, di 29,3 milioni di euro (da 39,4 a 68,7 milioni) per il 2022.

Fermo restando quanto previsto al comma 1 e il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (comma 2).

Inoltre, con norme introdotte durante l'esame al Senato (comma 3-*bis*), vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del DL 18/2020, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Si ricorda che l'articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali.

Con riferimento all'articolo 2-*ter* del DL 111/2021, che ha esteso dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, la RT ha quantificato i relativi oneri in 113,9 milioni di euro per il 2021, di cui 28,3 per contribuzione figurativa.

La proroga equipara quindi il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili anche per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022.

Dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con dette tutele sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3-*bis*).

Si prevede infine che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-*bis* si applichino anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il **prospetto riepilogativo** – riferito al testo originario - ascrive alle norme i seguenti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche (comma 1)		39,4				39,4				39,4		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche – Effetti riflessi (comma 1)						20,3				20,3		

La **relazione tecnica** – riferita al testo originario - nulla aggiunge al contenuto delle norme. L'emendamento introdotto dal Senato non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire i dati e gli elementi (platea interessata, numero di giorni di sostituzione, retribuzione media giornaliera) sottostanti la quantificazione dell'onere di cui al comma 1, destinato a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche: tale onere, rispetto al testo originario del provvedimento, nel corso dell'esame al Senato è stato incrementato da 39,4 a 68,7 milioni per il 2022 in considerazione dell'estensione del beneficio al mese di marzo. L'emendamento che ha previsto l'incremento di spesa non è corredato di relazione tecnica: non appaiono quindi evidenti i dati e le ipotesi sottostanti la predetta stima, come risultante dal testo modificato, né risulta possibile desumere le predette indicazioni dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento, anch'essa priva dei necessari elementi informativi.

Appare quindi necessario che i medesimi elementi siano esplicitati: ciò anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2021, le autorizzazioni di spesa collegate alle proroghe relative alla sostituzione del personale scolastico in condizioni di fragilità hanno fatto registrare un onere medio non uniforme, pur tenendo conto dei periodi di limitata attività scolastica quali quelli estivi e di fine/inizio anno.

Nella tabella si riportano le norme di proroga approvate nel corso del 2021:

(milioni di euro)

Norma	Periodo di riferimento	Autorizzazione di spesa
Articolo 1, comma 483, della L. 178/2020	Gennaio-febbraio 2021	53,9
Articolo 15 del DL 41/2021	Marzo-giugno 2021	103,1
Articolo 9 del DL 105/2021	Luglio-ottobre 2021	16,95
Articolo 2-ter del DL 111/2021	Novembre-dicembre 2021	21,2

Anche con riferimento alla proroga dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 – introdotta sempre con emendamento (comma 3-bis) - delle disposizioni relative all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell’autorizzazione di spesa prevista per tale misura: infatti, pur considerando che l’onere è configurato come limite di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia di detto limite, l’autorizzazione di spesa risulta notevolmente ridotta, in proporzione, rispetto a quella quantificata dall’articolo 2-ter del DL 111/2021 (16,4 milioni di euro per 3 mesi a fronte di 113,9 milioni di euro per 6 mesi). Andrebbe inoltre acquisita la valutazione del Governo riguardo all’effettiva riconducibilità dell’onere ad un limite massimo di spesa, considerata la peculiarità della fattispecie in esame e delle posizioni soggettive coinvolte.

Infine, andrebbe esplicitato l’impatto sui diversi saldi di finanza pubblica, atteso che l’onere è comprensivo di una quota riferita alla contribuzione figurativa, quota che non impatta sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

ARTICOLO 17, comma 3

Congedi parentali

Normativa previgente. L’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto, per il periodo 22 ottobre 2021-31 dicembre 2021, il congedo parentale per lavoratori genitori di figli conviventi minori di 16 anni o di figli con disabilità grave per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività

didattica ed educativa in presenza, dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente. In particolare sono previsti:

- congedo parentale per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni 14 o di figli con disabilità grava a prescindere dall'età. Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa di cui al comma 7 dell'articolo in esame, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa⁵⁸. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria;
- conversione dei congedi parentali fruiti nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
- congedo parentale per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi di età compresa fra 14 e 16 anni senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- congedo parentale per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata genitori di figli conviventi minori di anni 14, con indennità pari al 50%.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021, assistito dal meccanismo di monitoraggio da parte dell'INPS, che in caso di raggiungimento anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, la norma ha autorizzato la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione recava quindi un onere complessivo pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Le norme prorogano fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 in materia di congedi parentali.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁸ Calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Proroga congedo parentale articolo 9 DL146/2021 - prestazione		18,3				18,3				18,3		
Proroga congedo parentale articolo 9 DL146/2021 – contribuzione figurativa		11,4				11,4				11,4		
Sostituzione personale docente, educativo, amministrativo, etc...		7,6				7,6				7,6		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Sostituzione personale docente, educativo, amministrativo, etc...- effetti riflessi						3,7				3,7		

La relazione tecnica riporta l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame nella tabella seguente.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale ai sensi dell'art. 9, c. 9, del DL 146/2021, fino al 31 marzo 2022, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, Dad o malattia da SARS-CoV-2 (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
Anno 2022 – (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	-11,9	-7,9	-19,8
Lavoratori autonomi	-3,6	-1,7	-5,3
Lavoratori gestione separata	-2,8	-1,8	-4,6
Totale generale	-18,3	-11,4	-29,7

La quantificazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi

	Potenziali richiedenti	N° di giorni di congedo	Retribuzione media giornaliera 2022	Aliquota contributiva IVS
Lavoratori dipendenti	30.600	10	77,90 euro	33%
Lavoratori autonomi	14.300	10	49,71 euro	24%
Lavoratori iscritti alla gestione separata	10.700	10	51,70 euro	33%

La RT precisa quanto segue:

- sono state utilizzate prudenzialmente le stesse basi tecniche utilizzate nella predisposizione della RT all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021 (lettura dati del settembre 2021, relativa al periodo gennaio-giugno 2021):
 - n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario: circa 27.000;
 - n° medio di giornate fruite: 9;
 - n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
 - n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;
- per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus *baby-sitting* è la medesima che fruirà del congedo parentale in esame ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame;
- il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame (gennaio-marzo 2022) è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi del 2021;
- ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati la RT tiene conto delle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 6 anni di età che presumibilmente ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia e del periodo ridotto considerato (gennaio-marzo 2022);
- la RT tiene conto del fatto che la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere attività lavorativa agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Nel corso dell'esame in prima lettura **il Governo**, con Nota tecnica⁵⁹ messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha precisato che dai dati di dicembre 2021 desunti dai monitoraggi INPS relativi ai congedi in esame non si hanno puntuali indicazioni circa l'utilizzo dei congedi ai sensi dell'art. 9 del DL 146/2021 che consentano di rettificare le platee utilizzate nella Relazione tecnica relativa al comma 3 dell'art. 1. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame. Il monitoraggio per tali lavoratori è attualmente in costruzione e implementazione e non consente allo stato attuale di stabilire ipotesi diverse rispetto a

⁵⁹ Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

quanto previsto nella relazione tecnica. Pur sapendo che il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno, periodo cui si riferiscono i dati, la scelta di utilizzare i dati relativi ai beneficiari di congedo relativi al periodo gennaio-giugno 2021 è stata effettuata prudenzialmente considerando che in tale periodo, rispetto a quanto previsto dalla norma in esame, vi era la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma comportando una minore fruizione della prestazione in esame. Inoltre, anche tenendo conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 6 anni di età che presumibilmente ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia, la diffusione della variante omicron, che attualmente è la principale causa dei contagi e che la scienza definisce come decisamente più contagiosa rispetto alla Delta che si manifestava nei primi mesi del 2021, induce a ritenere congrua la platea considerata nella Relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma introduce il congedo parentale per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena per il periodo gennaio-marzo 2022. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto limite di spesa è assistito inoltre dal consueto meccanismo di monitoraggio, in base al quale l'INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l'intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. In proposito, si evidenzia in primo luogo che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT, la quantificazione appare verificabile. Non si formulano inoltre osservazioni circa i parametri utilizzati dalla RT anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

Riguardo allo stanziamento, pari a 7,60 milioni di euro, per la sostituzione del personale scolastico, configurato anch'esso come limite di spesa, si osserva che sulla base dei dati forniti dalla RT la quantificazione degli oneri risulta anch'essa verificabile.

ARTICOLO 17, comma 4
Disposizioni di copertura

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 17 prevede agli oneri derivanti dagli interventi in materia di prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali previsti dai commi 1, 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 17⁶⁰, pari a 122,4 milioni di euro per il 2022, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 76,7 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto a 30,7 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008;
- quanto a 15 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo al bilancio 2022-2024;
- quanto a 5,2 milioni di euro per il 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 17.

In merito alla prima modalità di copertura, si evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano disponibili, per l'anno 2022, circa 182 milioni di euro. Pertanto, pur rilevandosi che il predetto fondo reca le occorrenti risorse, appare, comunque, necessario che

⁶⁰ In particolare tali disposizioni prevedono la sostituzione dei lavoratori fragili delle istituzioni scolastiche che usufruiscono della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (comma 1); l'estensione fino a marzo 2022 della concessione del congedo parentale per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2 e della relativa sostituzione del personale scolastico che usufruisce di tale congedo (comma 3); la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni volte ad equiparare, per i lavoratori fragili, il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (comma 3-*bis*).

il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

In merito alla seconda modalità di copertura, si evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) risultano disponibili, per l'anno 2022, circa 2,3 miliardi di euro. Pertanto, pur rilevandosi che il citato fondo reca le occorrenti risorse, appare, comunque, necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito alla terza modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla quarta modalità di copertura, inoltre, appare necessario che il Governo chiarisca se essa si renda necessaria per integrare la parziale copertura assicurata, in termini di fabbisogno e indebitamento, dall'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e formazione.

A questo riguardo si segnala inoltre che, nonostante le disposizioni in materia di sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1 dell'articolo 17, producono effetti di maggiore entrata sui saldi di indebitamento e fabbisogno, appare, comunque, opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che tali risorse siano sufficienti a compensare gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno individuati dalla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 17, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dagli articoli 10, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 5, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 18

Disposizioni finali

Le norme, riformulate nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono l'abrogazione delle seguenti norme recate dal decreto legge n. 172/2021:

- articolo 5, comma 2 che tratta dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione. Si rammenta che a tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari;
- articolo 6, comma 1, che reca una norma transitoria concernente le attività consentite nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai territori in zona bianca. Anche a tale norma non erano ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che l'articolo reca abrogazioni e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni oggetto di abrogazione, alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 18-bis

Disciplina sanzionatoria

Le norme prevedono la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro⁶¹ in caso di violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, quali l'obbligo della mascherina all'aperto anche in zona bianca (articolo 4, comma 1), il divieto di eventi di massa all'aperto e del divieto di apertura di locali da ballo (articolo 6) e di violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario (articolo 11, comma 2).

Resta fermo quanto previsto in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni (allo Stato o agli enti territoriali a seconda dei soggetti che accertano la violazione).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame confermano l'apparato sanzionatorio già vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁶¹ Di cui all'articolo 4 del DL 19/2020.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che il gettito derivante dall'erogazione di sanzioni non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 18-ter

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 18-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.